

# **SELECTRA INVESTMENTS SICAV**

Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV)  
Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio conforme all Direttiva 2009/65/CE  
(*Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS*)  
organizzato secondo le leggi del Granducato del Lussemburgo

R.C.S. B136880

## **PROSPETTO INFORMATIVO PER LA SVIZZERA**

Giugno 2022

## INDICE

INDICE.....	2
AMMINISTRAZIONE .....	8
IL FONDO.....	9
GESTIONE .....	11
BANCA DEPOSITARIA .....	11
SOCIETÀ DI GESTIONE.....	14
AGENTE AMMINISTRATIVO, DOMICILIATARIO, DI REGISTRO E DI TRASFERIMENTO .....	14
DISTRIBUZIONE .....	14
LE AZIONI .....	16
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI .....	16
RIMBORSO DI AZIONI .....	17
CONVERSIONE DI AZIONI.....	17
ONERI E SPESE .....	18
REGIME FISCALE .....	18
LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI.....	21
TECNICHE E STRUMENTI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO .....	25
VALORE NETTO DI INVENTARIO .....	26
LIQUIDAZIONE, SCIoglimento E FUSIONE .....	27
ASSEMBLEE, RELAZIONI E COMUNICAZIONI .....	29
CONFLITTI DI INTERESSE .....	29
DOCUMENTI DISPONIBILI PER GLI INVESTITORI.....	31
APPENDICI AL PROSPETTO INFORMATIVO: I COMPARTI.....	31
APPENDICE 1: J. LAMARCK BIOTECH .....	33
APPENDICE 2: J. LAMARCK PHARMA.....	39
INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA .....	45

## GLOSSARIO

<b>Legge del 1915</b>	La legge lussemburghese del 10 agosto 1915, come di volta in volta modificata.
<b>Legge del 2010</b>	La legge lussemburghese sugli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010, e successive modifiche.
<b>Intermediario nominato</b>	Un intermediario che opera sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. allo scopo di sostenere l'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita non completati, conformemente alle norme del mercato di Borsa Italiana S.p.A.
<b>Statuto</b>	Lo Statuto della Società, come di volta in volta modificato.
<b>Benchmark</b>	Il Benchmark è il valore di un indice di mercato verso il quale viene valutata la performance di un Comparto, all'ultimo Giorno di valutazione di ciascun Periodo di performance, che il Valore netto di inventario per azione deve superare lo stesso giorno perché la Commissione di performance sia pagabile.
<b>Consiglio d'Amministrazione</b>	Gli Amministratori della Società.
<b>Giorno lavorativo</b>	Qualsiasi giorno completo nel quale le banche sono aperte in Lussemburgo e/o qualsiasi giorno e qualsiasi altro luogo che sarà indicato di volta in volta per ogni Classe di azioni nell'Allegato del presente Prospetto informativo, e/o qualsiasi giorno e qualsiasi altro luogo che gli Amministratori determineranno e notificheranno agli Azionisti con previo anticipo.
<b>Caisse de Consignation</b>	La <i>Caisse de Consignation</i> è un'agenzia governativa lussemburghese responsabile della tutela dei beni non reclamati ad essa affidati da istituti finanziari conformemente alla/e legge/i lussemburghese/i applicabile/i. In alcune circostanze, la Società verserà i beni non reclamati dagli Azionisti alla <i>Caisse de Consignation</i> , come descritto nel presente Prospetto informativo.
<b>Commissione di Performance</b>	Il pagamento di una commissione derivante dalla generazione di un ritorno positivo, come strutturata in conformità delle ESMA Guidelines on Performance Fees e come descritta nella appendice relativa a ciascun Comparto.
<b>ESMA Guidelines on Performance Fees</b>	Le linee guida relative alle commissioni di performance negli UCITS e in alcuni tipi di fondi di investimento alternativi emesse dalla European Securities and Market Authority (ESMA) il 05/11/2020 (ESMA34-39-992 EN).
<b>Giorno di calcolo</b>	Il giorno in cui viene calcolato il Valore netto di inventario per azione di ciascun Comparto e Classe di azioni.
<b>High Water-Mark</b>	Il più elevato NAV per Azione, come descritto nell'appendice di ciascun Comparto e come definito nelle ESMA Guidelines on Performance Performance Fees.
<b>High Water-Mark Model</b>	Il modello di Commissione di performance nel quale quest'ultima può essere applicata unicamente sulla base del raggiungimento di un nuovo High Water-Mark durante il periodo di riferimento della performance, come descritto nell'appendice di ciascun Comparto e come definito nelle ESMA Guidelines on Performance Performance Fees.
<b>Società</b>	SELECTRA INVESTMENTS SICAV
<b>CRS</b>	Common Reporting Standard (CRS) dell'OCSE

<b>Cristallizzazione</b>	La cristallizzazione si riferisce al momento nel quale gli investitori sono tenuti al pagamento delle commissioni di performance e l'high watermark è aggiornato.
<b>CSSF</b>	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , l'autorità di controllo lussemburghese per il settore finanziario.
<b>Banca depositaria</b>	Il patrimonio della Società è detenuto in deposito o sotto il controllo di Quintet Private Bank (Europe) S.A.
<b>Contratto della Banca depositaria</b>	Il contratto tra la Società e la Banca depositaria, come di volta in volta modificato.
<b>Direttiva 2009/65/CE</b>	La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni OICVM.
<b>Direttiva 78/660/CEE</b>	La Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e successive modifiche.
<b>DNSH</b>	Il principio "Do Not Significantly Harm" prevede (in conformità con la EU Sustainable Finance Taxonomy Regulation) che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività economiche che contribuiscono sensibilmente ai primi due obiettivi (mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici) devono essere analizzate al fine di assicurare che non arrechino danni sostanziali a tutti gli altri obiettivi ambientali;</li> <li>- Ogni attività che contribuisce alla mitigazione del cambiamento climatico deve evitare di arrecare danni sostanziali all'adattamento al cambiamento climatico e agli altri quattro obiettivi ambientali.</li> </ul>
<b>EUR</b>	Euro, la valuta ufficiale dei paesi appartenenti all'Unione economica e monetaria.
<b>FATCA</b>	Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance dello U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act in vigore dal marzo 2010.
<b>Assemblea generale</b>	L'assemblea generale degli Azionisti della Società.
<b>Gruppo di società</b>	Società inserite in uno stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, così come definito in conformità alla Direttiva 83/349/CEE sulla preparazione del bilancio consolidato, oppure in conformità alle norme internazionali sulla contabilità.
<b>Contratto di consulenza per gli investimenti</b>	Il contratto tra la Società e i Consulenti per gli investimenti, inserito nel capitolo "Amministrazione".
<b>Contratto di gestione degli investimenti</b>	Il contratto tra la Società e i Gestori, inserito nel capitolo "Amministrazione".
<b>Codice ISIN</b>	Numero identificativo internazionale dei Valori mobiliari (International Securities Identification Number, ISIN) che identifica in maniera univoca un Comparto/una Classe di azioni
<b>Frequenza di Cristallizzazione</b>	La frequenza con la quae viene la Commissione di performance maturata, se alcuna, diventa pagabile, come definita nelle ESMA Guidelines on Performance Fees.
<b>Gestore</b>	Ciascuna entità nominata dalla Società di Gestione come delegata alla funzione di gestione degli assets di uno o piu' Comparti.

<b>Indicatore di Riferimento</b>	L'indicatore di riferimento verso il quale la performance relativa di un Comparto viene misurata, come descritto nell'appendice di ciascun Comparto e come definito nelle ESMA Guidelines on Performance Performance Fees.
<b>KIID</b>	Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, KIID), così come definito nell'art. 159 della Legge del 2010.
<b>Società di Gestione</b>	TMF Fund Management S.A.
<b>Stato membro</b>	Uno Stato membro dell'Unione europea, fermo restando che gli Stati che sono parti contraenti dell'Accordo per la creazione dell'Area economica europea che non sono Stati membri dell'Unione europea, entro i limiti definiti dal presente accordo e dalle leggi correlate, sono da considerarsi equivalenti agli Stati membri dell'Unione europea.
<b>Strumenti del mercato monetario</b>	Il termine "Strumenti del mercato monetario" ha il significato attribuito al termine "Fondi monetari a breve termine" nelle Linee guida CESR in materia di Definizione comune dei fondi del mercato monetario europeo.
<b>Valore netto di inventario per azione</b>	In relazione alle Azioni di una qualunque Classe di azioni, il valore per Azione determinato conformemente alle relative disposizioni descritte nel capitolo "Valore netto di inventario".
<b>PAI</b>	I "Principal Adverse Impacts" (Principali Impatti Avversi), come descritti nel preambolo dell'SFDR, sono gli impatti delle decisioni di investimento e della consulenza che comportino effetti negativi sui fattori di sostenibilità (fattori ambientali, sociali e lavorativi, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione).
<b>Nominee</b>	Un istituto che acquista e detiene Azioni a proprio nome e per conto di un Azionista.
<b>Periodo di performance</b>	Un Periodo di performance equivale al periodo compreso tra un Giorno di valutazione e il giorno successivo. Il primo periodo di calcolo sarà il periodo compreso tra la chiusura del periodo di offerta iniziale della Classe e il primo calcolo del Valore netto di inventario per azione.
<b>Periodo di riferimento</b>	L'orizzonte temporale durante il quale la Commissione di performance viene misurata e comparata con quella dell'Indicatore di Riferimento, al termine del quale il meccanismo per la compensazione per una sotto/sovra-performance può essere resettata, come descritto nell'appendice di ciascun Comparto e come definito nelle ESMA Guidelines on Performance Performance Fees.
<b>Prospetto informativo</b>	Il presente prospetto informativo, come di volta in volta integrato o modificato
<b>Prezzo di rimborso</b>	Il Prezzo di rimborso è pari al Valore netto di inventario per azione meno un'eventuale Commissione di rimborso per il Comparto in questione in ogni Giorno di valutazione.
<b>Azione</b>	Ciascuna Azione in qualsiasi Classe di azioni e Comparto.
<b>Classe di azioni</b>	La Società di Gestione può decidere di emettere, all'interno di ciascun Comparto, Classi di azioni separate il cui patrimonio sarà investito collettivamente, ma a cui potranno applicarsi commissioni iniziali e di rimborso diverse, una specifica struttura dei costi, importi minimi di sottoscrizione, valute o politiche sui dividendi. In caso di emissione di Classi di azioni diverse all'interno di uno stesso Comparto, le specifiche di ogni Classe di azioni sono illustrate dettagliatamente nella relativa appendice del Comparto.
<b>Azionista</b>	Il detentore di Azioni di qualsiasi Comparto.

<b>Comparto</b>	Ciascun Comparto della Società. Le attività di ciascun Comparto possono essere impiegate esclusivamente per sanare i debiti, coprire le passività e adempiere agli obblighi ascrivibili al Comparto in questione. Per quanto riguarda gli interessi degli Azionisti inter se, ogni Comparto sarà considerato come un portafoglio distinto.
<b>Prezzo di sottoscrizione</b>	Il Prezzo di sottoscrizione è pari al Valore netto di inventario per azione più un'eventuale Commissione di sottoscrizione per il Comparto in questione in ogni Giorno di valutazione.
<b>Valori mobiliari</b>	Per Valori mobiliari si intende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società ("azioni");</li> <li>– Obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato ("titoli di debito");</li> <li>– Qualsiasi altro titolo negoziabile che dà diritto ad acquisire tali valori mobiliari tramite sottoscrizione o scambio;</li> </ul> ad esclusione delle tecniche e degli strumenti di cui al capitolo "Tecniche e strumenti di investimento".
<b>OICR</b>	Un organismo di investimento collettivo del risparmio.
<b>OICVM</b>	Un organismo di investimento collettivo di tipo aperto, che sia riconosciuto come un Organismo di investimento collettivo in Valori mobiliari nell'accezione del primo e secondo capoverso dell'Art. 1 della Direttiva 2009/65/CE (la "Direttiva"), come successivamente modificata.
<b>OICVM-CDR</b>	Questo termine indica il Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari, che è entrato in vigore il 12 aprile 2016 e si applica dal 13 ottobre 2016.
<b>Normativa sugli OICVM</b>	Indica la direttiva UCITS, l'OICVM-CDR, la Legge del 2010 e qualsiasi misura di attuazione della Direttiva UCITS o della Legge del 2010.
<b>USD</b>	Dollari statunitensi, la valuta in corso negli Stati Uniti d'America.
<b>Giorno di valutazione</b>	Il giorno in cui viene determinato il Valore netto di inventario per azione di ciascun Comparto e Classe di azioni.
<b>Approccio VaR</b>	L'approccio del Value at Risk (VaR) (Valore a Rischio) misura la potenziale perdita che si potrebbe verificare in un determinato orizzonte temporale, nelle normali condizioni di mercato e con un dato livello di confidenza.
<b>SDGs</b>	I "Sustainable Development Goals" (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) sono 17 obiettivi globali adottati dalle Nazioni Unite (ONU) come parte dell'Agenda ONU del 2030.
<b>SFDR</b>	Il Regolamento (EU) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 Novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
<b>Securities Financing Transaction (o "SFT")</b>	Una operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell' SFTR, comprendente un'operazione di vendita con patto di riacquisto, la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, un'operazione di buy-sell back o di sell-buy back, un finanziamento con margini.
<b>SFTR</b>	Il Regolamento (EU) 2015/2365 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 25 Novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

## **Taxonomy Regulation**

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

**Le parole espresse al singolare includeranno, laddove il contesto lo permetta, anche il plurale e viceversa. Le parole espresse al maschile includeranno, laddove il contesto lo permetta, anche il femminile e viceversa.**

## AMMINISTRAZIONE

### Sede Sociale

88, Grand Rue  
L-1660 Lussemburgo

### Consiglio d'Amministrazione

Marco CIPOLLA, Direttore Esecutivo, TMF Luxembourg S.A.  
Francesco NARDO, Conducting Officer, TMF Fund Management S.A.  
Nicoletta MORSUT, Conducting Officer, FARAD Investment Management S.A.

### Società di Gestione

#### **TMF FUND MANAGEMENT S.A.**

46A, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. B179345

### Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione

Maelle Lenaers, Direttore Responsabile, TMF Fund Management S.A.  
Marcus Peter, Direttore Indipendente non esecutivo, Avvocato, GSK Stockmann, Lussemburgo  
Frank Welman, Direttore TMF Luxembourg  
Patrick De Graaf, Direttore TMF Luxembourg

### Banca depositaria e agente per i pagamenti

#### **QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.**

43, Boulevard Royal  
L-2955 Lussemburgo

### Agente amministrativo, domiciliatario, di registro e di trasferimento

#### **KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.**

88, Grand Rue  
L-1660 Lussemburgo

### Revisore della Società

#### **DELOITTE AUDIT**

20 Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Lussemburgo

### Intermediario nominato (per i comparti quotati sul mercato ETFplus di Borsa Italiana S.p.A.)

#### **INTERMONTE SIM S.p.A.**

Corso Vittorio Emanuele, 9  
20122 Milano (Italia)

### Gestione dei Comparti

#### **J. LAMARCK BIOTECH e J. LAMARCK PHARMA**

Gestore: La Società di Gestione

*Consulente per gli investimenti*

#### **J. LAMARCK S.p.A.**

Via Anelli 28  
I-25015 Desenzano del Garda (BS)  
Italia

## IL FONDO

SELECTRA INVESTMENTS SICAV (la Società o SICAV) è costituita come "*société d'investissement à capital variable*" nel Granducato di Lussemburgo. Si qualifica inoltre come "*société anonyme*" ai sensi della Legge del 1915 e come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Legge del 2010. È stato costituita il 28 febbraio 2008 a tempo indeterminato con un capitale iniziale di EUR 300.000. Il capitale azionario minimo della Società è di 1.250.000,00 EUR, e deve essere raggiunto entro 6 mesi dall'autorizzazione della CSSF ad operare in qualità di OICVM nel Gran Ducato del Lussemburgo.

Il capitale della Società è rappresentato da Azioni senza valore nominale e sarà sempre pari al patrimonio netto complessivo della Società.

Il suo Statuto è stato pubblicato sul *Mémorial Recueil Spécial des Sociétés* in data 25 marzo 2008. La Società è iscritta nell'R.C.S. del Lussemburgo con il numero B. 136 880. Presso la sede legale della Società, sarà possibile consultare lo Statuto e ottenerne una copia su richiesta. Lo Statuto prevede che tutti i passivi, indipendentemente dal Comparto a cui siano attribuibili, saranno vincolanti, salvo laddove diversamente concordato con i creditori o salvo laddove diversamente previsto di volta in volta dalla legge, solo per il Comparto in questione.

La "*Notice Légale*" richiesta dalla legge lussemburghese in relazione alla presente offerta di Azioni è stata depositata presso il Registro del Tribunale distrettuale di Lussemburgo.

La Società ha designato TMF FUND MANAGEMENT S.A. come Società di Gestione.

La Società è stata costituita come fondo multicomparto e può pertanto comprendere molteplici Comparti (*organisme de placement collectif à compartiments multiples*).

La Società può emettere Azioni senza valore nominale di diverse Classi di Azioni legate a diversi portafogli di beni (i Comparti). La definizione del prezzo dei Comparti e l'emissione e/o il rimborso di Azioni possono avere luogo in un Giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

La Società è una persona giuridica distinta. Le attività di ciascun Comparto possono essere impiegate esclusivamente per sanare i debiti, coprire le passività e adempiere agli obblighi ascrivibili al Comparto in questione. Per quanto riguarda gli interessi degli Azionisti inter se, ogni Comparto sarà considerato come un portafoglio distinto.

All'interno di ciascun Comparto, la Società può inoltre decidere di creare diverse categorie di Azioni il cui patrimonio sarà investito collettivamente conformemente alla specifica politica di investimento del Comparto in questione, ma a cui potranno applicarsi commissioni di vendita e di rimborso diverse, una specifica struttura dei costi e una specifica politica di distribuzione o politica di copertura o altre specifiche caratteristiche.

Le Azioni di ogni categoria sono e saranno offerte a un Prezzo di sottoscrizione che è pari al Valore netto di inventario per azione più un'eventuale commissione di sottoscrizione per il Comparto in questione in ogni Giorno di valutazione.

Le Azioni di ogni categoria possono essere rimborsate a un Prezzo di rimborso che è pari al Valore netto di inventario per azione più un'eventuale commissione di rimborso per il Comparto in questione in ogni Giorno di valutazione.

**Si accettano sottoscrizioni sulla base del Prospetto informativo, del KIID e dell'ultima relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se pubblicata dopo l'ultima relazione annuale) della Società.**

Le Azioni sono offerte sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nel presente Prospetto informativo. Tutte le altre informazioni fornite e le dichiarazioni fatte da qualsiasi persona sono da considerarsi non autorizzate. Il presente Prospetto informativo non costituisce un'offerta o un sollecito da parte di nessuno in alcuna giurisdizione nella quale tale offerta o sollecito non sia legale o nella quale la persona che fa tale offerta o sollecito non è autorizzata ad agire in tal senso o a chiunque sia illegale fare tale offerta o sollecito.

Le Azioni non sono offerte negli Stati Uniti d'America, tranne nel caso di una esenzione dalla registrazione ai sensi della legge del 1933, e non sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission o presso alcuna commissione statale né la Società è stata registrata ai sensi dell'Investment Company Act del 1940 e successive modifiche (la "Legge del 1940"). Nessun trasferimento o la vendita delle Azioni devono essere effettuate a meno che, tra le altre cose, il trasferimento o la vendita sia esente dall'obbligo di registrazione della legge del 1933 e di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile o sia fatto in virtù di una dichiarazione di registrazione effettiva ai sensi della Legge del 1933, e tali leggi e titoli di stato non

comporterebbero che la Società divenisse oggetto di registrazione o regolamentazione nell'ambito della Legge del 1940. Le Azioni non potranno essere vendute o detenute, direttamente tramite né a vantaggio di, tra gli altri, un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, una società organizzata o esistente in qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America o altre aree soggette alla sua giurisdizione, una proprietà o un trust il cui reddito è soggetto all'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti a prescindere dalla sua fonte, o qualsiasi società o altra entità (tra cui una partnership, società, società a responsabilità limitata o entità simili) organizzata nell'ambito la legge di o esistente negli Stati Uniti d'America o di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli stessi o di altre aree soggette alla loro giurisdizione (un "Soggetto statunitense"). Per motivi di chiarezza, il predetto termine "Soggetto statunitense" è impiegato nella stessa accezione datane nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come di volta in volta modificata, e/o in qualsiasi altro regolamento o atto (compreso, a titolo non esaustivo, il Foreign Account Tax Compliance Act - "FATCA") che entrerà in vigore negli Stati Uniti d'America o che possa definire ulteriormente il termine "Soggetto statunitense".

Lo Statuto conferisce poteri al Consiglio di Amministrazione per imporre le restrizioni (che si applicano anche in caso di successivo trasferimento di azioni) che il Consiglio può ritenere necessarie al fine di assicurare che le azioni della Società non siano state acquisite o detenute da qualsiasi persona in violazione della legge o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa o da qualsiasi persona, impresa o ente in circostanze che, a parere del Consiglio di Amministrazione, potrebbe comportare alla Società una serie di oneri o imposte (comprese le passività per imposte che potrebbero derivare, tra l'altro, da qualsiasi violazione degli obblighi imposti dal Tax Compliance Act Foreign Account - normativa "FATCA" - e qualsiasi legge e regolamenti relativi agli Stati Uniti), oppure diventare oggetto di leggi fiscali diverse da quelle del Granducato di Lussemburgo, o sopportare altri svantaggi che la società non può altrimenti incorrere (inclusi in base a eventuali titoli o investimenti o qualsiasi legge o richieste simili di qualsiasi paese o autorità) e, in particolare, da qualsiasi soggetto statunitense sopracitato. La Società può procedere al rimborso forzato di tutte le azioni detenute da una qualsiasi persona sopracitata, società o ente in base alle disposizioni previste nello Statuto.

Tutti gli acquirenti devono certificare che il beneficiario di tali azioni non sia un soggetto statunitense e stia acquistando tali azioni per proprio conto, a scopo di investimento e non con il proposito di procedere alla loro rivendita.

I potenziali acquirenti delle Azioni devono informarsi riguardo ai requisiti legali di tale attività, alle eventuali normative di controllo valutario applicabili e alle imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto informativo si basano sulle leggi e sulle pratiche attualmente in vigore nel Gran Ducato del Lussemburgo e sono soggette a variazioni.

La valuta di riferimento della Società e di tutti i Comparti è l'EUR.

I dati personali del sottoscrittore e/o distributore sono trattati da Quintet Private Bank (Europe) S.A., KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. ed EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ("EFA") al fine di permettere la gestione della Società a livello amministrativo e commerciale, di garantire la gestione delle operazioni in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo e dei contratti di servizio, e di garantire che i pagamenti ricevuti siano correttamente assegnati, che le assemblee generali siano tenute in maniera corretta e che i Certificati azionari siano redatti correttamente, se necessario. Il sottoscrittore o distributore ha il diritto di accedere ai propri dati per modificarli, correggerli o aggiornarli.

Pur utilizzando il massimo impegno possibile per raggiungere gli obiettivi di investimento, non è possibile garantire che gli obiettivi di investimento di ciascun Comparto della Società possano essere raggiunti e, di conseguenza, il prezzo delle Azioni di ciascun Comparto può scendere o salire.

La Società di Gestione può adottare, in qualsiasi momento, una risoluzione per il lancio di Comparti aggiuntivi e/o per la creazione di nuove Classi di azioni all'interno di un Comparto esistente; in tal caso il presente Prospetto informativo sarà modificato di conseguenza.

Se le Azioni di singoli Comparti o di singole Classi di azioni sono quotate su una borsa, le informazioni riguardo al relativo Comparto riportate nell'appendice corrispondente del presente Prospetto informativo includeranno un riferimento a tal proposito.

Ad oggi sono stati creati i seguenti Comparti:

- **SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH**
- **SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA**

La Società di Gestione stabilirà, previa consultazione con il relativo Gestore, la politica di investimento applicabile ai singoli Comparti. Le politiche di investimento dei singoli Comparti sono illustrate di seguito nella relativa appendice di ciascun Comparto.

La Società è autorizzata alla distribuzione in Lussemburgo.

- SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK BIOTECH è autorizzato alla distribuzione in Italia, nei Paesi Bassi e in Svizzera.

- SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK PHARMA è autorizzato alla distribuzione in Italia, nei Paesi Bassi e in Svizzera.

**La Società richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascun investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti della Società, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti, solo qualora egli detenga azioni nominative e il suo nominativo sia iscritto nel registro degli azionisti della Società. Nei casi in cui un investitore investa nella Società attraverso un intermediario che investe nella Società a proprio nome, ma per conto dell'investitore, potrebbe non essere sempre possibile per l'investitore esercitare alcuni diritti degli azionisti direttamente nei confronti della Società. Si raccomanda agli investitori di richiedere una consulenza in merito ai loro diritti.**

## GESTIONE

### Società di Gestione

La Società di Gestione è responsabile della gestione e del controllo generale della Società, tra cui la definizione della politica di investimento di ciascun Comparto.

### J. LAMARCK BIOTECH e J. LAMARCK PHARMA

La Società di Gestione non ha designato un gestore esterno per lo svolgimento delle attività di SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH e di SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA, gestendole direttamente con l'ausilio del Consulente per gli investimenti descritto di seguito.

La Società di Gestione per il Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH e SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA ha incaricato J. LAMARCK SIM S.p.A. (il Consulente per gli investimenti) di fornire una consulenza nella scelta dei propri investimenti e della politica di investimento, ai termini del Contratto di consulenza per gli investimenti del 21 marzo 2014.

Il Contratto di consulenza per gli investimenti può essere rescisso da entrambe le parti tramite un preavviso scritto di 90 giorni. J. LAMARCK SIM S.p.A è una società con sede legale in Via Anelli 28, I-25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia. La suddetta società è stata costituita in Italia l'11 marzo 1996 sotto forma di società a responsabilità limitata (*société anonyme*).

Come compenso per i suddetti servizi forniti, il Consulente per gli investimenti riceve una Commissione di consulenza e una Commissione di performance, così come illustrato nella relativa appendice del Comparto per il quale si forniscono i servizi.

## BANCA DEPOSITARIA

A decorrere al 18 marzo 2016 e conformemente alle disposizioni della Normativa sugli OICVM, la Società ha implementato un Contratto di Banca depositaria, nominando Quintet Private Bank (Europe) S.A. come depositario del patrimonio della Società.

La Banca depositaria è una banca costituita sotto forma di *société anonyme* ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale all'indirizzo 43, Boulevard Royal, L-2955 Lussemburgo.

In qualità di Banca depositaria, Quintet Private Bank (Europe) S.A. svolgerà le proprie funzioni e responsabilità conformemente alle disposizioni della Direttiva UCITS e della Legge del 2010.

Inoltre, conformemente alla Direttiva UCITS, la Banca depositaria provvederà a:

- a) garantire che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento di azioni della SICAV avvengano conformemente alla legge lussemburghese applicabile e allo Statuto;
- b) garantire che il valore delle azioni della SICAV sia calcolato conformemente alla legge lussemburghese applicabile e allo Statuto;

- c) eseguire le istruzioni della SICAV, salvo quando esse siano in conflitto con la legge lussemburghese applicabile o con lo Statuto;
- d) assicurarsi che, nelle transazioni aventi ad oggetto il patrimonio della SICAV, eventuali corresponsioni siano rimesse a quest'ultima entro i tempi di rito;
- e) garantire che il reddito della SICAV sia imputato conformemente alla legge lussemburghese applicabile e allo Statuto.

La Banca depositaria assicurerà che i flussi di cassa della SICAV vengano adeguatamente monitorati e, in particolare, che siano ricevuti tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione di azioni della SICAV e che tutte le disponibilità liquide della SICAV siano registrate su conti di liquidità che siano:

- a) aperti a nome della SICAV o della Banca depositaria che opera per conto della SICAV;
- b) aperti presso un'entità di cui ai punti (a), (b) e (c) dell'Articolo 18(1) della Direttiva 2006/73/CE della Commissione; e
- c) mantenuti in conformità con i principi esposti nell'Articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE.

Il patrimonio della SICAV sarà affidato in custodia alla Banca depositaria come segue:

- a) per quanto riguarda gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, la Banca depositaria:
  - (i) manterrà in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili della Banca depositaria, nonché tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati in forma fisica alla stessa;
  - (ii) si assicurerà che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili della Banca depositaria siano registrati all'interno di conti separati, conformemente ai principi stabiliti nell'Articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE, aperti a nome della SICAV, in modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti alla SICAV in conformità con le leggi applicabili in qualsiasi momento;
- b) per le altre attività, la Banca depositaria:
  - (i) verificherà la titolarità in capo alla SICAV di tali attività esaminando le informazioni o i documenti forniti dalla SICAV e, ove disponibile, eventuale documentazione esterna;
  - (ii) conserverà un registro delle attività per le quali ha verificato in maniera soddisfacente la titolarità in capo alla SICAV e assicurerà l'aggiornamento di detto registro.

Le attività mantenute in custodia dalla Banca depositaria possono essere reimpiegate solo in determinate circostanze, secondo quanto stabilito dalla Direttiva UCITS.

Al fine di svolgere efficacemente le proprie mansioni, la Banca depositaria può delegare a terzi le funzioni indicate nel paragrafo precedente, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella Direttiva UCITS. Al momento della selezione e della nomina di un delegato, la Banca depositaria applicherà tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute come richiesto dalla Direttiva UCITS e dai regolamenti pertinenti della CSSF, al fine di assicurarsi che il patrimonio della SICAV sia affidato esclusivamente a delegati in grado di offrire un livello adeguato di protezione.

La lista di tali delegati è consultabile all'indirizzo <https://www.tmf-group.com/en/services/fund-services/regulatory-disclosures/>; gli investitori possono inoltre ottenerne gratuitamente una copia su richiesta. **EEConflitti di Interessi:E**

Nello svolgimento dei suoi compiti e obblighi di depositario della SICAV, il Depositario dovrà agire in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nel solo interesse della SICAV e dei suoi investitori.

In qualità di banca multi-servizio, il Depositario potrà fornire alla SICAV, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti ad esso collegati o indipendenti, una vasta gamma di servizi bancari, oltre ai servizi di depositario.

La fornitura di servizi bancari aggiuntivi e / o dei collegamenti tra il Depositario e fornitori di servizi chiave per la SICAV, potrebbe portare a potenziali conflitti di interesse con i doveri e gli obblighi del Depositario della SICAV.

Al fine di identificare i diversi tipi di conflitto di interesse e le principali fonti di potenziali conflitti di interesse, il Depositario dovrà tenere conto, come minimo, delle situazioni in cui il Depositario, uno dei suoi dipendenti o un individuo ad esso associato, o qualsiasi entità o dipendente sul quale il Depositario ha un controllo diretto o indiretto è coinvolto in potenziali conflitti di interesse.

Il Depositario è responsabile di prendere tutte le misure ragionevoli per evitare i conflitti di interesse, o se non è possibile, per mitigarli. Dove, nonostante le circostanze di cui sopra, un conflitto di interessi è identificato a livello del Depositario, il Depositario avrà in ogni momento tenere conto dei suoi doveri e obblighi derivanti dal contratto di deposito con la SICAV e

agire di conseguenza. Se, nonostante tutte le misure adottate, un conflitto di interessi capace di incidere in modo significativo e negativamente la SICAV o gli investitori della SICAV, non può essere risolto dal Depositario visti i suoi doveri e obblighi derivanti dal contratto di deposito con la SICAV, il depositario notificherà i conflitti di interesse identificati e/o le relativi fonti alla SICAV che dovrà prendere i provvedimenti opportuni. Inoltre, il Depositario mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate a (i) evitare correttamente di pregiudicare gli interessi dei suoi clienti, (ii) gestire e risolvere tali conflitti secondo la decisione della SICAV e (iii) monitorarli.

Siccome il quadro finanziario e lo schema organizzativo della SICAV può evolvere nel corso del tempo, la natura e la portata di possibili conflitti di interesse, nonché le circostanze in cui i conflitti d'interesse possono sorgere a livello del Depositario possono evolvere egualmente.

Nel caso in cui lo schema organizzativo della SICAV o la portata dei servizi della Banca depositaria della SICAV siano soggetti ad una modifica sostanziale, tale cambiamento sarà sottoposto al comitato di accettazione interna della Banca depositaria per la valutazione e l'approvazione. Il comitato di accettazione interna della Banca depositaria valuterà, tra l'altro, l'impatto di tali cambiamenti sulla natura e sulla portata di possibili conflitti di interesse considerando i doveri e gli obblighi della Banca depositaria della SICAV e valutando opportune azioni di mitigazione.

Le situazioni che potrebbero causare un conflitto di interesse sono state individuate alla data del presente Prospetto informativo e sono riportate di seguito (nel caso in cui nuovi conflitti di interesse siano identificati, la lista verrà aggiornata di conseguenza):

- I conflitti d'interesse tra il Depositario e il Sub-depositario:

Il processo di selezione e monitoraggio dei Sub-depositari viene gestito in conformità con la Legge del 2010 ed è funzionalmente e gerarchicamente separato da eventuali altri rapporti d'affari che non riguardano il sub-depositario degli strumenti finanziari della SICAV e che potrebbero influenzare le prestazioni del processo di selezione e monitoraggio della Banca depositaria. Il rischio di insorgenza e l'impatto di potenziali conflitti di interesse è ulteriormente mitigato dal fatto che nessuno dei Sub-depositari usati dalla Banca depositaria per la custodia degli strumenti finanziari della SICAV è parte del Gruppo Quintet.

- Il Depositario ha una significativa quota azionista di EFA e alcuni membri del personale del Depositario sono membri del consiglio di amministrazione di EFA.

I membri del personale della Banca depositaria che siedono nel consiglio di amministrazione di EFA non interferiscono nella gestione quotidiana di EFA, di competenza del consiglio di amministrazione e del personale di EFA. EFA, nello svolgimento dei propri compiti e mansioni, opera con proprio personale, in base alle proprie procedure e regole di condotta e con il proprio quadro di controllo.

- La Banca depositaria può agire come depositario di altri fondi OICVM e può fornire servizi bancari aggiuntivi al di là dei servizi di deposito e/o agire come controparte della SICAV per operazioni in derivati in mercati OTC (over-the-counter).

La Banca depositaria farà tutto il possibile per svolgere i propri servizi con obiettività e per il trattamento di tutti i suoi clienti in modo equo, in conformità con la sua migliore strategia di esecuzione.

Il Depositario è responsabile nei confronti della SICAV e dei suoi investitori per la perdita da parte del Depositario o di un terzo a cui la custodia degli strumenti finanziari detenuti in custodia in conformità con la Direttiva OICVM. Il Depositario non sarà responsabile se potrà dimostrare che la perdita è avvenuta a seguito di un evento esterno e al di là del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutte le azioni che si sarebbe potuto implementare per evitarle.

Per le altre attività, il Depositario è responsabile solo in caso di colpa o inadempimento intenzionale ai propri obblighi.

Il Depositario non è responsabile per i contenuti del presente Prospetto informativo e non sarà responsabile per qualsiasi informazione insufficiente, ingannevole o sleale in esso contenuta.

Per i suoi servizi, la Banca depositaria riceverà una commissione pari allo 0,005% annuo del patrimonio netto di ciascun Comparto, con un'aliquota minima annua di EUR 2.500 per Comparto e una commissione di transazione fissa su tutte le operazioni relative alla ricezione o alla consegna di titoli. Inoltre, il Depositario ha diritto al rimborso da parte della Società delle spese vive e le tariffe applicate ad esso da parte di una banca terza o un altro agente (incluso qualsiasi sistema di compensazione).

Il Contratto di Deposito può essere risolto da entrambe le parti inviando alla controparte una comunicazione scritta che indichi la data di cessazione che non potrà essere inferiore a novanta (90) giorni dopo aver dato tale avviso. La SICAV dovrà nominare un nuovo depositario e ottenere l'approvazione della CSSF entro un termine ragionevole dall'atto della notifica di cessazione, fermo restando che tale nomina dovrà avvenire entro due mesi. Il depositario continuerà ad adempiere ai suoi obblighi fino al completamento del trasferimento dei beni relativi ad un altro depositario nominato dalla SICAV e approvato dalla CSSF.

Ai sensi del contratto di agente di pagamento, Quintet Private Bank (Europe) S.A. agisce anche come Agente di pagamento. Come principale agente di pagamento, Quintet Private Bank (Europe) S.A. sarà responsabile della distribuzione del reddito e dei dividendi, ove applicabile, agli azionisti.

## **SOCIETÀ DI GESTIONE**

La Società ha nominato TMF FUND MANAGEMENT S.A. come Società di Gestione della Società, in conformità al Capitolo 15 della Legge del 2010, secondo i termini del Contratto di Società di Gestione del 21 marzo 2014, come successivamente modificato.

La Società di Gestione sarà responsabile su base giornaliera e sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, per i servizi amministrativi, di commercializzazione, di distribuzione, di gestione e di consulenza di tutti i Comparti e può delegare tali servizi a terze parti, del tutto o in parte.

In considerazione dei servizi resi e in conformità alla consuetudine in Lussemburgo, la Società di Gestione avrà diritto a percepire una commissione, come dettagliato nella rispettiva appendice di ogni Comparto.

La Società di gestione è stata incorporata il 16 luglio 2013 per una durata illimitata e ha un capitale di EUR 430.500,00 (quattrocentotrentamila cinquecento Euro). È iscritta nel registro commerciale e delle società in Lussemburgo al numero B179345.

La lista dei fondi d'investimento affidati in gestione alla Società di gestione è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

## **AGENTE AMMINISTRATIVO, DOMICILIATARIO, DI REGISTRO E DI TRASFERIMENTO**

La Società di Gestione ha nominato, secondo i contratti del 21 marzo 2014, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. con il compito di assistere la Società di Gestione nelle sue funzioni di Agente Amministrativo, Domiciliatario, Agente di Registro e Trasferimento. Tali contratti possono essere rescissi da entrambe le parti tramite un preavviso scritto di 90 giorni.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. ha delegato l'esecuzione dei propri incarichi di Agente Amministrativo e Agente di Registro e Trasferimento a European Fund Administration in Lussemburgo ("EFA").

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. rimarrà responsabile dell'esecuzione dei suddetti incarichi delegati.

L'Agente Amministrativo, in considerazione dei servizi resi, avrà diritto a percepire una commissione, come dettagliato nella rispettiva Appendice di ogni Comparto.

Inoltre, la Società sosterrà le spese operative come le commissioni dell'Agente Domiciliatario, Agente di Registro e Trasferimento, le spese di stampa e distribuzione per la relazione annuale e semestrale e per i prospetti informativi, le spese legate alla registrazione della Società e al relativo mantenimento presso gli enti governativi e qualsiasi altra spesa in linea alla pratica del mercato lussemburghese.

## **DISTRIBUZIONE**

La Società di Gestione agisce in qualità di Distributore Generale della Società e può nominare altri distributori (in qualità di sub-distributori) per la distribuzione di Azioni.

Il compito della Società di gestione e dei sub-distributori si limiterà alla trasmissione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso all'Agente di registro e trasferimento in Lussemburgo. La Società di Gestione e i sub-distributori non possono compensare gli ordini ricevuti o svolgere mansioni legate alla singola elaborazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso. Inoltre, gli investitori possono negoziare direttamente con la Società al fine di sottoscrivere, rimborsare o convertire Azioni, agli stessi

termini previsti nel caso in cui l'investitore avesse effettuato la sottoscrizione attraverso la Società di gestione o un sub-distributore.

Tuttavia, la Società di Gestione può di volta in volta decidere di nominare agenti di distribuzione e agenti pagatori locali che agiscano in qualità di Nominee.

I Nominee devono essere professionisti del settore finanziario, domiciliati in paesi in cui gli intermediari finanziari siano soggetti ad obblighi di identificazione simili a quelli previsti dalla legge lussemburghese.

Ai sensi delle disposizioni stabiliti nel FATCA, i nominee devono essere Istituti finanziari stranieri partecipanti ("FFI"), una FFI registrata e conforme, non una banca locale registrata o un distributore circoscritto, secondo la definizione stabilita nel FACTA. I nominee sono soggetti ad accordi contrattuali che comprendono, tra gli altri, un obbligo esplicito secondo il Prospetto della Società e l'obbligo di comunicare alla Società entro i 90 giorni in caso di cambiamento del proprio status secondo il Capitolo 4 / regolamenti FATCA, secondo la definizione stabilita nel FATCA.

Il Nominee sarà inserito nel registro degli azionisti a proprio nome, per conto degli Azionisti. I termini e le condizioni dei contratti dei Nominee stabiliranno, tra le altre cose, che un Azionista che ha investito nella Società attraverso un Nominee possa in qualsiasi momento revocare il mandato del Nominee e richiedere che le Azioni così sottoscritte siano trasferite a suo nome, e di conseguenza, che l'Azionista sia iscritto a suo nome nel registro degli azionisti con effetto a decorrere dalla data alla quale le istruzioni di trasferimento sono inviate dal Nominee all'Agente di Registro e Trasferimento.

La Società di Gestione ha diritto a percepire dalla Società una commissione, parte della Commissione di gestione o parte della Commissione di consulenza, o parte della Commissione di distribuzione, o parte della Commissione di Performance, come illustrato dettagliatamente nella relativa Appendice di ciascun Comparto. Tale commissione è pagabile mensilmente ed è calcolata sulla media giornaliera del Valore netto di inventario per azione del relativo Comparto durante il mese in questione.

### **Misure anticiclaggio.**

Le normative anticiclaggio prevedono che ogni Azionista fornisca la propria identità alla Società conformemente alle istruzioni previste dalla legge e alle normative applicabili relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e, in particolare, dalla legge lussemburghese del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario, così come modificata, e dalla legge lussemburghese del 12 novembre 2004 relativa al riciclaggio di denaro, così come modificata, ed dal Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012.

Una sottoscrizione sarà considerata valida e accettata dalla Società se saranno rispettate le seguenti condizioni:

- Per le persone fisiche: una copia del documento d'identità (passaporto, carta d'identità), debitamente certificata da un'autorità pubblica come un notaio, dalla polizia o dall'ambasciatore del paese d'origine. Modulo di sottoscrizione originale debitamente compilato e firmato dall'investitore e dichiarazione del beneficiario. Se l'investitore agisce per conto di terzi, la dichiarazione del beneficiario deve essere firmata dall'investitore e dal beneficiario economico, inclusa una copia dei rispettivi documenti d'identità debitamente certificata.
- Per le persone giuridiche: modulo di sottoscrizione originale, Copia certificata dello statuto, relazione annuale e semestrale, Copia certificata degli estratti del Registro del commercio, elenco dei firmatari autorizzati, Elenco degli amministratori, Copia certificata dei documenti d'identità delle persone autorizzate a stipulare contratti per la persona giuridica in questione (passaporto o carta d'identità), Elenco degli azionisti, inclusa copia certificata dei documenti d'identità per quelli tra loro che detengono il 25% o una percentuale maggiore del patrimonio della persona giuridica.

L'Agente di Registro e di Trasferimento effettuerà tutti i controlli necessari, a meno che:

- a) Le sottoscrizioni non siano trasmesse alla Società tramite un intermediario professionista soggetto ad obblighi di identificazione simili a quelli previsti dalla legge lussemburghese (paesi FATF nei quali gli intermediari professionisti sono soggetti ad obblighi simili). Tutte le istruzioni saranno accettate solo attraverso lo stesso intermediario (timbro e firma) che ha la responsabilità dell'identificazione dell'investitore, del beneficiario e della fonte del patrimonio; oppure
- b) Le sottoscrizioni non siano trasmesse direttamente alla Società ed effettuate con:
  - Bonifico bancario da un conto privato dell'Azionista, certificato da un istituto finanziario residente in un paese FATF oppure;
  - un assegno emesso su un conto privato di una banca residente in un paese FATF o un assegno emesso da una banca residente nello stesso paese.

È generalmente accettato che i professionisti del settore finanziario residenti in un paese che ha ratificato le conclusioni della Financial Action Task Force (*Groupe d'action financière*, "GAFI", o FATF) siano considerati intermediari soggetti a un obbligo di identificazione equivalente a quello richiesto dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.

## LE AZIONI

Le Azioni saranno emesse come azioni nominative e possono essere detenute e trasferite attraverso conti mantenuti con un sistema di compensazione.

Tutte le Azioni sono emesse in forma non certificata ed è possibile emettere frazioni di Azioni con decimali fino alla terza cifra. Le Azioni di classe D di tutti i Comparti possono essere emesse solo come azioni intere senza cifre decimali.

Il Valore netto di inventario per azione, il Prezzo di sottoscrizione e il Prezzo di rimborso di ciascun Comparto saranno consultabili presso la sede legale della Società. Il Prezzo di sottoscrizione e il Prezzo di rimborso saranno espressi nella valuta di riferimento del Comparto stabilita dall'Agente amministrativo.

Il Valore netto di inventario per azione sarà calcolato fino a 2 decimali.

La Società di Gestione è autorizzata ad esprimere e a pubblicare il Valore netto di inventario per azione in una o più valute diverse dalla valuta di riferimento del Comparto in questione.

## SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI

Le Azioni non sono offerte come, e la Società non è gestita né ha lo scopo di fungere da, veicolo di "frequent trading" che abbia lo scopo di trarre beneficio da fluttuazioni a breve termine nel mercato dei titoli. Questo tipo di negoziazioni è spesso indicato con il termine di "market timing" e potrebbe risultare realmente o potenzialmente dannoso per gli Azionisti della Società. Di conseguenza, la Società può rifiutarsi di acquistare o scambiare Azioni che ritenga possano ragionevolmente rappresentare uno schema di "market timing" che coinvolga i fondi della Società.

La Società non permette pratiche connesse al *late trading*, inteso come accettazione di un ordine di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuto dopo il limite orario e le scadenze fissate per l'accettazione di ordini (*cut-off time*) nel Giorno di valutazione pertinente secondo quanto specificato nella relativa Appendice di ciascun Comparto e l'esecuzione di tale ordine al prezzo determinato sulla base del Valore netto di inventario applicabile a tale Giorno di valutazione.

### Richieste di sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione possono essere presentate dagli investitori tramite uno dei metodi descritti di seguito:

- richiesta scritta alla Società, oppure
- richiesta scritta al Distributore, o sub-distributore, o Nominee.

### Periodi iniziali di sottoscrizione delle Azioni

Il periodo iniziale di sottoscrizione delle Azioni dei singoli Comparti è illustrato nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

### Sottoscrizione successiva di Azioni

Dopo il periodo iniziale di sottoscrizione, le Azioni della Società saranno emesse al prezzo corrispondente al Valore netto di inventario per azione del relativo Comparto più una commissione di sottoscrizione massima del 3% (ove applicabile) a favore del Distributore Generale.

Il termine per la presentazione delle richieste per la sottoscrizione successiva delle Azioni è specificato nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo tale termine saranno rimandate al Giorno di valutazione successivo. Il Valore netto di inventario per azione applicabile al Giorno di valutazione sarà calcolato in un Giorno di calcolo.

In caso di richieste non accettate, totalmente o in parte, le somme pagate per la presentazione della richiesta, o il rispettivo saldo, saranno immediatamente inviate all'investitore, a rischio della/e persona/e avente/i diritto. Non si pagheranno interessi sulle somme così restituite e i fondi saranno restituiti a spese dell'investitore.

### **Procedura di pagamento**

La procedura di pagamento delle sottoscrizioni è dettagliata nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

### **Importi minimi di sottoscrizione e partecipazione**

L'importo minimo di sottoscrizione e i requisiti minimi di partecipazione per i singoli Comparti sono illustrati nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

## **RIMBORSO DI AZIONI**

Le richieste degli Azionisti per il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società per iscritto.

Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso delle Azioni è specificato nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

Le richieste di rimborso pervenute dopo tale termine saranno rimandate al Giorno di valutazione successivo.

Il Valore netto di inventario per azione applicabile al Giorno di valutazione sarà calcolato in un Giorno di calcolo.

Le richieste debitamente presentate saranno irrevocabili, salvo in caso di, o durante un eventuale periodo di sottoscrizione o di rinvio dei rimborsi.

Per ciascun Comparto potrebbe essere addebitata una commissione di rimborso massima del 3% a favore del Distributore generale. Fare riferimento alla relativa Appendice di ciascun Comparto.

In caso di domanda di rimborso di oltre il 10% del patrimonio netto del Comparto in questione in qualsiasi Giorno di valutazione, la Società può decidere di rinviare i rimborsi su base proporzionale al Giorno di valutazione successivo. In caso di rinvio dei rimborsi, le Azioni in questione saranno rimborsate al valore netto di inventario per azione prevalente nel Giorno di valutazione in cui viene effettuato il rimborso. In tale Giorno di valutazione, le suddette richieste saranno evase dando la priorità alle richieste pervenute per prime.

In caso di sospensione del calcolo del Valore netto di inventario per azione o di rinvio dei rimborsi, le Azioni da rimborsare nei Giorni di valutazione che cadano nel periodo di tale sospensione o rinvio saranno rimborsate al Valore netto di inventario per azione il primo Giorno di valutazione successivo a tale sospensione o rinvio, salvo eventuale previo ritiro scritto.

### **Procedura di pagamento**

La procedura di pagamento dei rimborsi è dettagliata nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

Il valore delle Azioni al momento del loro rimborso può essere superiore o inferiore al loro costo di acquisizione, in base al valore di mercato del patrimonio detenuto dal Comparto in questione al momento dell'acquisizione e del rimborso. Le Azioni rimborsate saranno cancellate.

## **CONVERSIONE DI AZIONI**

Le richieste degli Azionisti per la conversione delle Azioni devono pervenire alla Società per iscritto.

Il termine per la presentazione delle domande di conversione delle Azioni è specificato nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

Le richieste di conversione pervenute dopo tale termine saranno rimandate al Giorno di valutazione successivo.

Il Valore netto di inventario per azione applicabile al Giorno di valutazione sarà calcolato in un Giorno di calcolo.

Sarà addebitata una commissione di conversione dell'1% del NAV del Comparto iniziale a favore di tale Comparto iniziale.

Il tasso al quale le Azioni di un determinato Comparto (il "Comparto originale") sono convertite in Azioni di un altro Comparto (il "nuovo Comparto") sarà calcolato conformemente alla seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times D}{E}$$

Ove:

- A è il numero di Azioni del nuovo Comparto da assegnare;
- B è il numero di Azioni del Comparto originale da convertire;
- C è il Valore netto di inventario per azione delle Azioni del Comparto originale da convertire;
- D è il tasso di cambio tra la valuta delle Azioni del Comparto da convertire e la valuta del Comparto da assegnare, nel caso in cui il Comparto originale e il nuovo Comparto non siano espressi nella stessa valuta;
- E è il Valore netto di inventario per azione delle azioni del nuovo Comparto vigente nel Giorno di valutazione applicabile.

In caso di richiesta di conversione di oltre il 10% del patrimonio netto del Comparto originale in qualsiasi Giorno di valutazione, la Società può decidere di rinviare le conversioni su base proporzionale al Giorno di valutazione successivo. In caso di rinvio delle conversioni, le Azioni in questione saranno convertite al Valore netto di inventario per azione prevalente nel Giorno di valutazione in cui viene effettuata la conversione. In tale Giorno di valutazione, le suddette richieste saranno evase dando la priorità alle richieste pervenute per prime.

Il trasferimento di liquidità tra i Comparti interessati sarà effettuato entro il secondo Giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione applicabile. Nel caso tale secondo Giorno lavorativo non fosse un giorno di apertura delle banche per la valuta di riferimento del Comparto, il giorno di pagamento sarà il Giorno lavorativo successivo.

## ONERI E SPESE

Le commissioni e le spese a carico della Società includeranno, senza limitazioni, le commissioni del Gestore e della Banca depositaria (incluse commissioni e spese dei rispettivi corrispondenti all'estero) e tutte le altre spese sostenute nella gestione dell'attività della Società, le imposte, le spese per i servizi di consulenza legale, revisione e altri onorari di professionisti, il costo della stampa delle procure, dei certificati azionari, delle relazioni degli Azionisti, dei Prospetti informativi e altre ragionevoli spese promozionali e di marketing, spese di emissione e rimborso di Azioni e per il pagamento di eventuali dividendi, spese dell'Agente di Registro e Trasferimento, dell'Agente amministrativo, spese di registrazione e altre spese pagabili o sostenute in connessione all'autorizzazione delle o la rendicontazione alle autorità di controllo in varie giurisdizioni, costi di traduzione del Prospetto informativo e di altri documenti che potrebbero essere richiesti in varie giurisdizioni dove la Società è registrata, qualsiasi commissione e spesa implicata dalla registrazione e dal mantenimento del Fondo sul mercato azionario del Granducato di Lussemburgo o qualsiasi altro paese, commissioni e spese vive del Consiglio d'Amministrazione della Società e della Società di Gestione, assicurazioni, interessi, costi di quotazione e brokeraggio, imposte e costi legati al trasferimento e al deposito di titoli o liquidità, spese vive della Banca depositaria e di tutti gli altri agenti della Società e i costi di calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario per azione di ciascun Comparto.

La Società di gestione utilizza OPUS, un software dedicato, a supporto dell'intero processo operativo della Società. OPUS è un software impiegato in ambiti quali gestione e instradamento ordini, compliance, costruzione di modelli di portafoglio, gestione del rischio e rendicontazione. La Società di gestione è autorizzata a percepire commissioni dalla Società fino a un massimo dello 0,05% per l'uso di questo software.

Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società saranno inizialmente compensati attraverso il ricavo degli investimenti e successivamente con il capitale. I costi e le spese di organizzazione e di registrazione della Società, in quanto OICVM in Lussemburgo, saranno sostenuti dalla Società e saranno ammortizzati su un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono stati sostenuti. I costi legati al successivo lancio di nuovi Comparti sono ammortizzati sul patrimonio netto di tali nuovi Comparti su un periodo di cinque anni. I nuovi Comparti sosterranno inoltre i costi di costituzione non ancora ammortizzati della Società.

## REGIME FISCALE

Il seguente riepilogo si basa sulle leggi e sulle pratiche attualmente in vigore nel Gran Ducato del Lussemburgo ed è soggetto a rispettive variazioni.

### La Società

Ai sensi della legge lussemburghese, la Società non è soggetta ad alcuna imposta sul reddito, né gli eventuali dividendi pagati dalla Società sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. Tuttavia, ai sensi della legge lussemburghese, la Società è soggetta a un'imposta dello 0,05% annuo del proprio patrimonio netto, pagabile trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto della Società alla fine di ogni trimestre, fatta eccezione per la parte di patrimonio già assoggettata a tale tassa. Ad eccezione dell'imposta sui conferimenti iniziale di EUR 1.250 pagata all'atto della costituzione, in Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta di bollo o di altro tipo sull'emissione di Azioni.

In Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta sugli apprezzamenti di capitale realizzati o non realizzati dal patrimonio della Società.

I dividendi e/o gli interessi ricevuti dalla Società sui propri investimenti possono essere soggetti a ritenute alla fonte non recuperabili nei paesi di origine.

### **Gli Azionisti**

Le distribuzioni fatte dalla Società e i ricavi, i dividendi, le altre distribuzioni e gli utili in conto capitale ricevuti da un Azionista residente in Lussemburgo o all'estero non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte, ai sensi della legge lussemburghese.

#### *Imposizione fiscale a carico degli Azionisti residenti*

In alcuni casi e a certe condizioni, gli utili in conto capitale percepiti da un Azionista, un individuo residente in Lussemburgo che detiene o deteneva, direttamente o indirettamente, più del 10% del capitale della Società, o che detiene le Azioni per sei mesi o per un periodo più breve prima del trasferimento di un'Azione, i dividendi ricevuti da un Azionista e i profitti maturati o ricevuti da una persona giuridica residente, possono essere soggetti a tassazione in Lussemburgo, a meno che non sia applicabile una detrazione o un'esenzione fiscale.

Un Azionista residente è inoltre soggetto all'imposta sulle donazioni effettuate in Lussemburgo e all'imposta di successione.

#### *Imposizione fiscale a carico degli Azionisti non residenti*

In alcuni casi e a certe condizioni, un Azionista non residente che detiene o deteneva, direttamente o indirettamente, più del 10% del capitale della Società, o un Azionista titolare di un'attività commerciale permanente con sede in Lussemburgo alla quale l'Azione è legata, può essere soggetto a tassazione in Lussemburgo, a meno che non sia applicabile una convenzione fiscale che limiti la tassazione in Lussemburgo, una detrazione o un'esenzione fiscale.

Un Azionista non residente non è soggetto all'imposta patrimoniale in Lussemburgo né all'imposta sulle donazioni non effettuate in Lussemburgo o all'imposta di successione.

Il reddito percepito da un individuo residente in un paese dell'Unione europea o in alcuni protettorati o territori associati può, in base alla strategia di investimento del Comparto della Società nel quale tale Azionista detiene le Azioni, rientrare nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed essere soggetto a una ritenuta alla fonte del 35%.

L'Azionista può inoltre essere soggetto a imposizione fiscale nel proprio paese di residenza, ai sensi delle leggi e normative applicabili al suo caso che sarà tenuto a rispettare. Ai potenziali investitori si consiglia di verificare gli obblighi fiscali in vigore nel proprio paese di residenza.

### **Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA')**

L'Hiring Incentives to Restore Employment Act ("Hire Act") è stato convertito in legge degli Stati Uniti, nel mese di marzo 2010 e comprende le disposizioni generalmente riconosciute come FATCA. Secondo tali disposizioni, i dettagli degli investitori americani titolari di beni al di fuori degli Stati Uniti, verranno segnalati dalle istituzioni finanziarie dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, e ciò rappresenta una salvaguardia contro l'evasione fiscale statunitense. In conseguenza all'Hire Act, e per scoraggiare gli istituti finanziari non americani dal restare fuori questo regime, tutti i titoli statunitensi detenuti da un istituto finanziario che decide di non aderire al regime saranno soggetti ad una ritenuta fiscale statunitense del 30 per cento sui proventi delle vendite lordi, nonché sui redditi. Questo regime entrerà in vigore in fasi tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2017.

I termini assoluti, l'Hire Act attualmente include un fondo come quello di un 'Istituto finanziario', in modo tale da conformarsi, inoltre un fondo può richiedere a tutti gli investitori di fornire obbligatoriamente le prove documentali della loro residenza

fiscale. Tuttavia, l'Hire Act concede ampi poteri al Ministero del Tesoro Americano per alleggerire o derogare i requisiti, se un ente è ritenuto porre un basso rischio di essere utilizzato a scopo di evasione fiscale negli Stati Uniti.

Il Lussemburgo ha stipulato un accordo intergovernativo di Modello I con gli Stati Uniti in data 28 marzo 2014. Ai sensi dell'Accordo intergovernativo ("IGA"), l'istituto finanziario con sede in Lussemburgo sarà tenuto ad ottemperare alle disposizioni della normativa FATCA conformemente a quanto stabilito nell'IGA e nella legislazione lussemburghese che recepisce l'accordo ("Legislazione IGA del Lussemburgo"), anziché ai sensi delle disposizioni esecutive della normativa FATCA emanate dal Tesoro statunitense. Ai sensi degli IGA, gli istituti finanziari con sede in Lussemburgo che soddisfano i requisiti della legislazione del Lussemburgo riguardo agli IGA saranno trattati come conformi al FATCA e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del FATCA ("Ritenuta FATCA"). La Società prevede di essere considerata come un istituto finanziario con sede in Lussemburgo che dovrà rispettare i requisiti della legislazione del Lussemburgo riguardo agli IGA e, in conseguenza a tale conformità, la Società non dovrebbe essere soggetta a ritenuta FATCA. Secondo gli IGA del Lussemburgo, la Società sarà tenuta a comunicare alle autorità fiscali del Lussemburgo alcune partecipazioni da parte ed i pagamenti effettuati ad (a) alcuni investitori statunitensi, (b) alcuni investitori di entità estere controllate degli Stati Uniti e (c) istituti finanziari non statunitensi che non rispettano i termini della legislazione del Lussemburgo riguardo agli IGA. Ai sensi degli IGA del Lussemburgo, tali informazioni saranno poi segnalate dalle autorità fiscali lussemburghesi alla US Internal Revenue Service, ai sensi delle disposizioni di scambio di informazioni generali del Trattato di imposta sul reddito Stati Uniti-Lussemburgo. La prima segnalazione alle autorità fiscali lussemburghesi si prevede che si verificherà nel 2015, per quanto riguarda il 2013 e il 2014.

Per essere in conformità al requisito stabilito negli IGA e/o in conformità ai termini dello status del Capitolo 4/regolamenti FATCA, dato che la Società è stata qualificata come Istituto finanziario non tenuto alla segnalazione ("FFI senza segnalazione"), il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che le azioni/interessi emesse direttamente dalla Società, non saranno vendute direttamente o detenute da qualsiasi Soggetto statunitense specifico, FFI non partecipante oppure Entità estera non finanziaria passiva ("NFFE") con uno o più proprietari effettivi o soggetto di controllo statunitense nell'ambito del significato delle definizioni del FATCA, e di conseguenza gli Azionisti possono essere passibili di rimborso obbligatorio delle loro partecipazioni, in conformità alle disposizioni dello Statuto pertinenti che autorizzano la Società a procedere al rimborso forzato delle Azioni detenute da Soggetti statunitensi.

La Società può richiedere agli Azionisti o ai nuovi investitori potenziali di fornire prove documentali obbligatorie della propria residenza fiscale.

Le azioni possono essere sia distribuite da che detenute attraverso un Istituto finanziario con o senza obbligo di segnalazione (come definito nell'IGA), un Istituto finanziario partecipante, una banca locale non registrata o un distributore limitato (secondo la definizione della normativa FATCA e in particolare con riferimento allo status del Capitolo 4 del FATCA), in qualità di Nominee, ai sensi di un accordo contrattuale che comprenda tra l'altro l'obbligo esplicito di rispettare il Prospetto informativo della Società e l'obbligo di comunicare alla Società entro 90 giorni l'eventuale cambiamento del proprio status del Capitolo 4. Nei casi in cui gli investitori investano nella Società tramite un intermediario, agli investitori si ricorda di verificare se tale intermediario è conforme al FATCA. In caso di dubbio, l'investitore dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale, agente di borsa, direttore di banca, avvocato, contabile o altro consulente finanziario per quanto riguarda le possibili implicazioni del FATCA su un investimento nella Società e/o in qualsiasi Comparto.

### **Common Reporting Standard - Considerazioni sulla normativa fiscale dell'UE per persone fisiche residenti nell'UE o in alcuni paesi terzi o in protettorati o territori associati**

Ai sensi della legge del 18 dicembre 2015 che recepisce la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio sulla cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette (la "Direttiva DAC") e il Common Reporting Standard dell'OCSE (il "CRS") (la "Legge DAC"), dal 1° gennaio 2016, fatta eccezione per l'Austria che usufruisce di un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2017, le istituzioni finanziarie di uno Stato membro dell'UE o di una giurisdizione che partecipa al CRS sono tenute a fornire alle autorità fiscali di altri Stati membri dell'UE e delle giurisdizioni che partecipano al CRS dettagli sui pagamenti di interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi, sui proventi lordi della vendita di attività finanziarie, su altri redditi e su saldi di conto detenuti su conti oggetto di comunicazione, ai sensi della Direttiva DAC e del CRS, di titolari residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'UE e in alcuni territori dipendenti e associati a Stati membri dell'UE o in una giurisdizione che ha introdotto il CRS nel proprio ordinamento nazionale.

Il pagamento di interessi e gli altri redditi derivanti dalle Azioni rientrano nel campo di applicazione della Direttiva DAC e del CRS e sono pertanto soggetti a obblighi di segnalazione.

Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi al proprio consulente fiscale per chiarimenti in merito alle implicazioni delle rispettive circostanze individuali ai fini dell'applicazione della Direttiva DAC e al CRS. Si invitano inoltre gli investitori a

richiedere informazioni sulle leggi e i regolamenti applicabili (ad es. particolari aspetti fiscali o norme sui cambi) dei paesi di cui possiedono la cittadinanza, o in cui siano domiciliati o residenti, in relazione alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e al rimborso di Azioni.

### **Operazioni di finanziamento tramite titoli**

La Società non effettuerà, per alcuno dei suoi Comparti, operazioni di finanziamento tramite titoli (comprese le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Nel caso in cui la Società decida di fare ricorso a operazioni di finanziamento tramite titoli, il Prospetto informativo sarà preventivamente modificato.

La Società non investirà, in alcuno dei suoi Comparti, in strumenti finanziari derivati (compresi total return swap ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012). Nel caso in cui la Società decida di investire in strumenti derivati total return swap, il Prospetto informativo sarà preventivamente modificato.

## **LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI**

La Società di Gestione, sulla base del principio di ripartizione dei rischi, è autorizzata a definire la politica di investimento di ciascun Comparto. Tuttavia, la Società di Gestione s'impegnerà a mantenere determinate limitazioni sugli investimenti che permettano alla Società di operare in qualità di organismo di investimento collettivo in Valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge sugli organismi di investimento collettivo del 2010.

Salvo laddove esistano regole più restrittive in connessione ad un Comparto specifico, come descritto nell'Appendice di seguito, la politica di investimento sarà conforme alle regole e alle restrizioni di seguito riportate:

### **Articolo 1**

1.1. Gli investimenti della Società devono essere costituiti esclusivamente da:

- a) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato, secondo la definizione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- b) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato in uno Stato membro che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su qualsiasi borsa di uno Stato non membro dell'Unione europea, oppure negoziati in un altro mercato regolamentato in uno Stato non membro dell'Unione europea che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico; tale borsa o mercato deve situarsi all'interno di un paese europeo, americano, asiatico, africano, australasiatico od oceanico (di seguito denominato "stato approvato");
- d) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato di cui ai precedenti paragrafi da a) a c), e che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- e) quote di OICVM approvati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OICR che rientrano nella definizione del primo e secondo capoverso dell'Art. 1(2), punti a) e b) della Direttiva 2009/65/CE, siano essi costituiti o meno in uno Stato membro, a condizione che:
  - (i) tali altri OIC siano autorizzati in conformità alle leggi che prevedano che essi siano soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente alle leggi comunitarie e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita.
  - (ii) il livello di tutela garantito ai possessori di quote in tali altri OIC sia equivalente a quello offerto ai possessori di quote in un OICVM, e in particolare che le norme in materia di segregazione dell'attivo, del ricorso all'indebitamento, della concessione di prestiti e vendite allo scoperto di Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti di cui alla Direttiva 2009/65/EC;

- (iii) l'attività di tali altri OIC sia riportata in relazioni annuali e semestrali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito, delle transazioni e delle operazioni durante il periodo di rendicontazione;
  - (iv) non oltre il 10% dell'OICVM o di altri OIC di cui si prevede l'acquisizione possa essere investito complessivamente, conformemente ai rispettivi prospetti di vendita, termini di gestione o statuti, in quote di altri OICVM od OIC;
- f) depositi presso istituti di credito rimborsabili a vista o con diritto di revoca, con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro ovvero, se la sede legale è situata in uno Stato non membro, a condizione che esso sia soggetto a norme di vigilanza prudenziale che la CSSF considera equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
- g) strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti equivalenti regolati per contanti, che siano negoziati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("derivati OTC"), a condizione che:
- (i) l'attività sottostante consiste in strumenti coperti dai paragrafi da a) ad h), indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o monete estere, in cui la società può investire conformemente agli obiettivi di investimento dei suoi Comparti;
  - (ii) le controparti delle transazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
  - (iii) i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base settimanale e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della Società;
- h) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato secondo i paragrafi da a) a c) di cui sopra e che rientrino in questo capitolo, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi regolati al fine di tutelare gli Azionisti e i risparmi, e a condizione che tali strumenti siano:
- (i) emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea degli Investimenti, da uno Stato non membro oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che costituiscono la federazione o da un ente pubblico internazionale a cui appartengono uno o più Stati membri; oppure
  - (ii) emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato tra quelli descritti nei paragrafi a), b) o c) di cui sopra; oppure
  - (iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a supervisione prudenziale conformemente ai criteri stabiliti dalle leggi comunitarie, o da un istituto che sia soggetto alle e che rispetti le norme prudenziali considerate dalla CSSF quantomeno altrettanto rigorose come quelle previste dalle leggi comunitarie; oppure
  - (iv) emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a un livello di tutela degli Azionisti equivalente a quanto disposto nel primo, secondo e terzo capoverso del presente paragrafo h), e a condizione che l'emittente sia una società con un capitale e con riserve pari ad almeno dieci milioni di EUR (EUR 10.000.000) e che presenti e pubblici i propri conti annuali conformemente alla quarta Direttiva 78/660/CEE, o sia un soggetto, all'interno di un gruppo di società che include una o più società quotate in borsa, dedito alle attività di finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedito alle attività di finanziamento di società di cartolarizzazione beneficiarie di una linea di credito bancaria.

## 1.2. Tuttavia:

- a) Ciascun Comparto non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi da quelli descritti nell'Art. 1.1 di cui sopra, fatta eccezione per i fondi aperti che non rispettano le condizioni esposte nell'articolo 1.1 e) di cui sopra.
- b) La Società non può acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.

## 1.3. La Società può detenere liquidità a titolo accessorio in qualsiasi Comparto.

## 1.4. La Società può acquisire proprietà mobiliari e immobiliari che siano essenziali per il raggiungimento diretto del proprio obiettivo sociale.

### Articolo 2

Ciascun Comparto garantirà che la propria esposizione globale relativa agli strumenti derivati non superi il proprio patrimonio netto.

L'esposizione al rischio è calcolata considerando il valore corrente del patrimonio sottostante, il rischio di controparte, i movimenti futuri del mercato e il tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai seguenti sottoparagrafi.

I Comparti possono investire, come parte della propria politica di investimento ed entro i limiti previsti dall'Art. 3.5 riportato di seguito, in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione complessiva dei patrimoni sottostanti non sia superiore ai limiti di investimento previsti dall'Art. 3. Se i Comparti investono in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali strumenti non devono essere cumulati con i limiti previsti dall'Art. 3. Se un valore mobiliare o uno strumento monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione all'atto di garantire la conformità ai requisiti del presente Articolo.

### Articolo 3

- 3.1. La Società non può investire più del 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società non può investire più del 20% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in depositi presso lo stesso ente. Il rischio di esposizione a una controparte della Società in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto, se la controparte è un ente creditizio tra quelli descritti nell'Art. 1 f) di cui sopra, oppure il 5% del patrimonio netto in tutti gli altri casi.
- 3.2. Il valore complessivo dei Valori mobiliari e degli Strumenti di mercato detenuti dalla Società negli organismi emittenti in cui investe oltre il 5% del patrimonio netto di tale Comparto non deve superare il 40% del valore del patrimonio di tale Comparto. La suddetta limitazione non si applica ai depositi e alle transazioni su derivati OTC effettuati presso istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.

Indipendentemente dalle singole limitazioni descritte nel paragrafo 3.1 di cui sopra, se ciò comportasse l'investimento di oltre il 20% del patrimonio netto in un unico organismo, un Comparto non può combinare:

- investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente;
- depositi presso un unico organismo; oppure
- esposizioni risultanti da transazioni su derivati OTC effettuate con tale organismo.

- 3.3. La limitazione descritta nel paragrafo 3.1 di cui sopra (prima frase) è elevata a un massimo del 35% se i Valori mobiliari o gli Strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato non membro o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri.
- 3.4. La limitazione del 10% descritta nel paragrafo 3.1 di cui sopra (prima frase) è elevata a un massimo del 25% per i covered bonds come definiti nell'articolo 3, punto 1 della Direttiva (EU) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Novembre 2019 per alcune obbligazioni emesse da un ente creditizio che abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e sia soggetto per legge a un controllo pubblico speciale ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. Nello specifico, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni prima dell'8 luglio 2022 devono essere investite conformemente alla legge in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire le rivendicazioni correlate alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, vengano usate su base prioritaria per il rimborso della somma in conto capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Se la Società investe più del 5% del patrimonio netto di un qualsiasi Comparto nelle obbligazioni di cui al primo capoverso ed emesse da un singolo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio del Comparto.

- 3.5. I Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario descritti nei paragrafi 3.3 e 3.4 di cui sopra non devono essere inclusi nel calcolo del limite del 40% descritto nel paragrafo 3.2 di cui sopra.

Le limitazioni esposte nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 di cui sopra non possono essere cumulate; pertanto gli investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi oppure gli strumenti derivati costituiti presso tale organismo, conformemente ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 di cui sopra, non possono superare, in totale, il 35% del patrimonio di un Comparto.

Le Società inserite in uno stesso gruppo per il bilancio consolidato, così come definito conformemente alla Direttiva 83/349/CEE o ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un singolo soggetto nel calcolo delle limitazioni descritte nel presente Articolo.

La Società può investire complessivamente fino al 20% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario con lo stesso gruppo.

#### Articolo 4

Secondo il principio della ripartizione dei rischi, la Società di gestione è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno stato membro dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o da organismi internazionali a carattere pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che tali titoli appartengano ad almeno sei emittenti diversi e che l'importo di titoli che appartengano a un singolo emittente non superi il 30% dell'importo totale.

#### Articolo 5

- 5.1. La Società può acquisire quote/azioni emesse da OICVM e/o altri OIC descritti nell'Art.1, 1.1) e) di cui sopra, a condizione che non oltre il 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto sia investito in un singolo OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione del suddetto limite di investimento, ciascun Comparto di un OIC a comparti multipli verrà considerato come un soggetto distinto, a condizione che sia garantito il principio di segregazione degli obblighi dei vari Comparti nei confronti di terzi.
- 5.2. Gli investimenti in quote/azioni di OIC diversi da OICVM non possono, complessivamente, superare il 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto della Società. Possono essere stabilite specifiche eccezioni possono per ciascun Comparto, come precisato nella relativa Appendice di ciascun Comparto. Se la Società ha acquisito quote/azioni di OICVM e/o altri OIC, le attività dei rispettivi OICVM o altri OIC non devono essere cumulate, ai fini delle limitazioni stabilite nell'Art. 3 di cui sopra.
- 5.3. Se la Società investe in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dallo stesso Gestore o da un'altra società a cui è collegato mediante gestione o controllo comuni, o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta, il Gestore o l'altra società non possono addebitare alla Società commissioni di sottoscrizione o rimborso in tali quote/azioni di altri OICVM e/o OIC.

#### Articolo 6

- 6.1. La Società non può acquisire azioni con diritto di voto che consentirebbero l'esercizio di un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente.
- 6.2. Inoltre, la Società non può acquisire oltre il:
  - 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;
  - 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;
  - 25% delle quote/azioni dello stesso OICVM e/o altro OICR;
  - 10% degli Strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.

Le limitazioni descritte nel secondo, terzo e quarto capoverso possono essere disattese al momento dell'acquisizione qualora non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto dei titoli emessi.

- 6.3. I paragrafi 6.1) e 6.2) di cui sopra non si applicano:
  - a) ai Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o dalle sue autorità locali;
  - b) ai Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione Europea;
  - c) ai Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da enti pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
  - d) ad azioni detenute dalla Società nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'Unione Europea che investe le proprie attività principalmente in titoli di organismi emittenti aventi sede legale in tale Stato, laddove, ai sensi della legislazione vigente in tale Stato, tale partecipazione rappresenti l'unico modo in cui la Società può investire in titoli dell'organismo emittente di tale Stato. Tale deroga, tuttavia, si applica solamente se la Società dello

Stato non membro dell'Unione Europea rispetta le limitazioni descritte negli artt. 3, 5 e 6.1 e 6.2 di cui sopra nella sua politica riguardo agli investimenti. Quando i limiti stabiliti dagli artt. 3 e 5 sono superati, si applica l'art. 7 mutatis mutandis;

- e) ad azioni detenute da una o più società di investimento in capitale di società controllate che, esclusivamente per proprio conto o per conto delle stesse, forniscono soltanto servizi di gestione, consulenza o marketing nel paese/stato in cui ha sede la controllata, in relazione ai rimborsi delle quote richiesti dai detentori delle quote stesse.

## Articolo 7

- 7.1. La Società non è necessariamente tenuta a conformarsi alle limitazioni previste dal presente Capitolo nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione inerenti ai Valori mobiliari o agli Strumenti del mercato monetario detenuti nell'ambito del suo patrimonio netto.  
I Comparti di nuova registrazione possono derogare alle disposizioni degli artt. 3, 4 e 5 di cui sopra per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine del rispettivo periodo iniziale di sottoscrizione, a condizione che sia garantito il rispetto del principio di ripartizione dei rischi.
- 7.2. Qualora le limitazioni del paragrafo 7.1 di cui sopra fossero superate per ragioni che esulino dal controllo della Società, oppure a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, questa dovrà porsi come obiettivo primario di tutte le operazioni di vendita quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Azionisti.
- 7.3. Nella misura in cui un emittente è un OIC a comparti multipli, laddove le attività di un comparto sono esclusivamente riservate agli investitori di tale comparto e a quei creditori le cui rivendicazioni sono scaturite in relazione alla creazione, al funzionamento o alla liquidazione di tale comparto, ciascun comparto deve essere considerato come un emittente distinto ai fini dell'applicazione delle norme per la ripartizione dei rischi descritte negli artt. 3 e 4 di cui sopra.

## Articolo 8

- 8.1. I Comparti della Società non possono ricorrere all'indebitamento.

Tuttavia, ciascun Comparto può acquisire valute estere tramite prestiti di tipo 'back-to-back'.

- 8.2. In deroga al paragrafo 8.1 di cui sopra, ciascun Comparto può ricorrere all'indebitamento a condizione che tale indebitamento sia:
- a) assunto in via temporanea e rappresenti:
    - in caso di società di investimenti, non oltre il 10% delle proprie attività; oppure
    - in caso di fondi comuni, non oltre il 10% del valore del fondo; oppure
  - b) per permettere l'acquisizione di beni immobili essenziali per il raggiungimento diretto del proprio oggetto sociale e rappresenti, in caso di società di investimenti, non oltre il 10% delle proprie attività.

Se la Società è autorizzata a ricorrere all'indebitamento ai sensi dei punti a) e b) di cui sopra, tale indebitamento non dovrà essere superiore al 15% delle attività complessive.

## Articolo 9

- 9.1. Ciascun Comparto non può, senza pregiudizio all'applicazione degli artt. 1 e 2 di cui sopra, concedere prestiti o agire come garante per conto di terzi.
- 9.2. Il paragrafo 9.1 non preclude la possibilità per la Società di acquisire Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario, o altri strumenti finanziari, menzionati nell'art. 1, paragrafo 1.1 e) g) e h) di cui sopra, non interamente pagati.

## Articolo 10

I Comparti non possono operare vendite allo scoperto di Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario, o altri strumenti finanziari, menzionati nell'art. 1, paragrafo 1.1 e) g) e h) di cui sopra.

# TECNICHE E STRUMENTI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

La Società non farà uso di tecniche di gestione efficiente del portafoglio.

## VALORE NETTO DI INVENTARIO

### Calcolo del valore netto di inventario per azione

Il Valore netto di inventario per azione sarà calcolato in un Giorno di valutazione applicabile come da definizione nella relativa Appendice di ciascun Comparto.

Il Valore netto di inventario per azione di ciascun Comparto è calcolato dividendo il valore complessivo delle attività del Comparto meno le passività del Comparto per il numero totale di Azioni di tale Comparto in circolazione in un Giorno di Valutazione.

La valutazione delle attività dei vari Comparti sarà effettuata come segue:

1. Il valore di liquidità e depositi, tratte e cambiali pagabili a richiesta, crediti da clienti, spese pagate in anticipo, dividendi e interessi annunciati o maturati ma non ancora ricevuti, sarà costituito dal valore nominale di queste attività, salvo laddove sembri improbabile che questo valore si possa realizzare. In tal caso, il valore sarà determinato sottraendo un importo ritenuto adeguato dalla Società di gestione per rappresentare il valore reale di queste attività.
2. I Valori mobiliari, gli Strumenti del mercato monetario o i derivati negoziati o quotati in una borsa saranno valutati sulla base del prezzo di chiusura al giorno di valutazione, salvo laddove tale prezzo non sia rappresentativo.
3. I Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato saranno valutati sulla base del prezzo di chiusura al Giorno di valutazione.
4. Se i Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario di un Giorno di valutazione specifico non sono negoziati ufficialmente né quotati in una borsa o in un mercato regolamentato, oppure nel caso in cui, per i titoli e gli Strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in una borsa o in un altro mercato regolamentato, il prezzo stabilito come da paragrafo 2 e 3 di cui sopra non è rappresentativo del reale valore di tali Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario, questi saranno valutati sulla base del valore di realizzo più probabile, stimato con prudenza e in buona fede dalla Società di Gestione.
5. Il valore degli Strumenti del mercato monetario con scadenza residua inferiore ai 12 mesi sarà valutato come segue (valutazione lineare): il tasso di valutazione di tali strumenti sarà adeguato gradualmente durante il rimborso a partire dal prezzo di acquisizione netto e mantenendo costante il rendimento risultante. In caso di variazioni considerevoli nelle condizioni di mercato, la base per la valutazione degli Strumenti del mercato monetario sarà adeguata ai nuovi rendimenti del mercato.
6. Le azioni/quote di OICVM e altri OIC saranno valutate sulla base del loro ultimo valore netto d'inventario disponibile al Giorno di valutazione.
7. Gli swap saranno valutati sulla base del valore di mercato che a sua volta dipenderà da diversi fattori (es. livello e volatilità del patrimonio sottostante, tassi di interesse di mercato, scadenza residua dello swap). Eventuali adeguamenti necessari in seguito ad emissioni e rimborsi saranno effettuati tramite un aumento o una diminuzione del valore nominale degli swap, negoziati al loro valore di mercato;
8. Il valore di derivati negoziati "over-the counter" (OTC), quali future, contratti a termine od opzioni non negoziati su una borsa o in altri mercati regolamentati, sarà pari al loro valore netto di liquidazione determinato ai sensi delle politiche definite dalla Società di Gestione, sulla base di modelli finanziari riconosciuti sul mercato e coerentemente applicate ad ogni categoria di contratti. Il valore netto di liquidazione di un derivato deve essere considerato come pari all'utile/perdita non realizzato rispetto alla posizione in questione;

Per "prezzo di chiusura" sub punti 1. e 2. si intende l'ultimo prezzo disponibile.

Se a seguito di particolari circostanze dovesse risultare impossibile effettuare una valutazione o effettuare una valutazione esatta sulla base delle suddette disposizioni, si applicheranno altri criteri di valutazione generalmente accettati e verificabili per ottenere una valutazione equa.

Le attività che non possono essere espresse nella valuta di riferimento del Comparto al quale appartengono saranno convertite nella valuta di riferimento di tale Comparto al tasso di cambio applicabile il Giorno di valutazione o al tasso di cambio fissato nei contratti a termine.

Qualora la Società di Gestione ritenesse che il calcolo del valore netto di inventario per azione nella sua valuta di riferimento non fosse ragionevolmente praticabile o fosse pregiudizievole nei confronti degli Azionisti della Società in seguito all'esistenza di una particolare situazione, il valore netto di inventario per azione e il prezzo di sottoscrizione e di rimborso possono essere calcolati in via temporanea in un'altra valuta stabilita dalla Società di Gestione.

## Sospensione del calcolo del valore netto di inventario per azione, del prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni

La Società di gestione può sospendere il calcolo del Valore netto di inventario per azione di qualsiasi Comparto e l'emissione e il rimborso delle Azioni di tale Comparto:

- a) durante un periodo di tempo in cui il mercato o la borsa che rappresentano il principale mercato o la principale borsa su cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibile a qualsiasi Comparto è chiuso/a (ad eccezione delle festività pubbliche regolari), oppure in cui le trattative sono limitate o sospese in maniera sostanziale;
- b) in presenza di qualsiasi situazione che, a giudizio della Società di gestione, costituisce un'emergenza tale da impedire lo smobilizzo o la valutazione delle attività della Società attribuibili a un qualsiasi Comparto;
- c) durante qualsiasi interruzione, o restrizione nell'uso, dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati nel calcolo del prezzo o del valore di qualsiasi investimento attribuibile a qualsiasi Comparto, oppure dei prezzi correnti su qualsiasi mercato o borsa;
- d) durante un periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare denaro al fine di effettuare pagamenti per il rimborso delle sue Azioni, oppure in cui sia impossibile, a discrezione della Società di Gestione, effettuare trasferimenti di denaro relativi alla realizzazione o all'acquisizione di investimenti o pagamenti scaduti per il rimborso di tali Azioni al normale tasso di cambio;
- e) durante un periodo in cui, a discrezione della Società di Gestione, esistano circostanze insolite che rendano impossibile o ingiusto nei confronti degli Azionisti continuare a negoziare le Azioni di un Comparto della Società;
- f) in caso di decisione di liquidare la Società il giorno della, oppure successivamente alla pubblicazione della prima convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti a tale scopo.

Gli azionisti che hanno richiesto l'emissione o il rimborso delle proprie Azioni saranno informati per iscritto di qualsiasi sospensione entro sette giorni a decorrere dalla loro richiesta e saranno tempestivamente informati per iscritto del termine di tale sospensione.

La sospensione relativa ad un Comparto non influirà sul calcolo del valore netto di inventario per azione, del prezzo di sottoscrizione e di rimborso oppure sull'emissione e sul rimborso delle Azioni di qualsiasi altro Comparto.

## LIQUIDAZIONE, SCIoglIMENTO E FUSIONE

### Liquidazione

La Società è stata costituita per un periodo di tempo illimitato. Tuttavia, la Società può essere sciolta e liquidata in qualsiasi momento con una risoluzione dell'Assemblea Generale degli Azionisti.

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione avverrà a cura di uno o più liquidatori (che possono essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'Assemblea degli Azionisti che ha attuato tale scioglimento e che ne stabilirà i rispettivi poteri e compensi.

In caso di scioglimento, il/i liquidatore/i nominato/i dagli Azionisti della Società conformemente alle disposizioni della CSSF realizzerà/realizzeranno le attività della Società nel migliore interesse degli Azionisti e la Banca depositaria, su istruzioni del/i liquidatore/i, distribuirà i proventi netti di liquidazione (al netto di tutte le spese di liquidazione) tra gli Azionisti in proporzione ai rispettivi diritti.

Conformemente alle disposizioni previste dalla legge lussemburghese, alla chiusura della liquidazione i proventi corrispondenti alle Azioni non reclamate vengono posti in custodia presso la *Caisse de Consignation* sino alla scadenza del termine di prescrizione.

Se il capitale della Società dovesse scendere al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione sarà tenuto a presentare una risoluzione che sia approvata con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate all'assemblea per discutere lo scioglimento della Società durante la convocazione di un'Assemblea Generale degli Azionisti, da tenersi entro 40 giorni e per cui non sarà necessario alcun quorum.

Se il capitale della Società dovesse scendere al di sotto di un quarto del capitale minimo di cui sopra, il Consiglio d'Amministrazione sarà tenuto a presentare la mozione di scioglimento della Società all'Assemblea Generale degli Azionisti convocata, da tenersi entro 40 giorni e per cui non sarà necessario alcun quorum e gli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni rappresentate all'Assemblea potranno decidere di sciogliere la Società.

Inoltre, la Società informerà gli Azionisti inviando loro una nota di liquidazione presso i loro rispettivi indirizzi indicati nel registro azionario.

Tutte le decisioni prese dall'Assemblea Generale o dal Consiglio d'Amministrazione relativamente alla liquidazione della Società saranno pubblicate come previsto dalla legge lussemburghese.

### **Scioglimento dei Comparti**

Se il patrimonio netto di un Comparto:

- ha raggiunto o è sceso a un livello tale da non consentire al Comparto di operare in modo economicamente efficiente come stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- se il Consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno a causa di cambiamenti nella situazione economica o politica che interessano il Comparto in questione; oppure
- se è necessaria una razionalizzazione economica,

il Consiglio di amministrazione può decidere di sciogliere un Comparto.

Fino a che la liquidazione non viene effettuata, la Società può continuare a rimborsare o convertire le Azioni del Comparto che si è deciso di liquidare, considerando i costi di liquidazione, ma senza detrarre alcuna Commissione di rimborso come indicato nel Prospetto informativo. Le spese di costituzione saranno totalmente ammortizzate.

Lo scioglimento di un Comparto per motivi diversi da quelli summenzionati può avvenire esclusivamente con il previo consenso degli Azionisti del Comparto da sciogliere dato in occasione di un'Assemblea debitamente convenuta che può tenersi validamente senza quorum e decidere con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Gli importi non reclamati dagli Azionisti all'atto della chiusura della liquidazione del Comparto in questione saranno depositati presso la Banca depositaria per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di chiusura. Una volta trascorso tale periodo, gli importi saranno depositati presso la *Caisse de Consignation*.

### **Fusione**

Per "Fusione" si intende un'operazione in cui:

- uno o più OICVM o comparti del medesimo ("OICVM incorporati"), sciolti senza essere stati posti in liquidazione, trasferiscono tutte le proprie attività e passività a un altro OICVM esistente o a un comparto dello stesso ("OICVM incorporante"), contro emissione a favore dei propri azionisti di azioni dell'OICVM incorporante e, ove applicabile, contro pagamento in contanti di un importo non superiore al 10% del valore netto di inventario di tali azioni;
- due o più OICVM o comparti dei medesimi ("OICVM incorporati"), sciolti senza essere stati posti in liquidazione, trasferiscono tutte le proprie attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un comparto dello stesso ("OICVM incorporante"), contro emissione a favore dei propri azionisti di azioni dell'OICVM incorporante e, ove applicabile, contro pagamento in contanti di un importo non superiore al 10% del valore netto di inventario di tali azioni;
- uno o più OICVM o comparti del medesimo ("OICVM incorporati"), che continuano ad esistere fino a estinzione delle passività, trasferiscono il proprio patrimonio netto a un altro comparto dello stesso OICVM, a un OICVM da essi costituito o ad altro OICVM esistente o a un comparto dei medesimi ("OICVM incorporanti").

Ai fini del presente capitolo:

- per "fusione transfrontaliera" si intende una fusione tra OICVM:
  - a) di cui almeno due sono stati istituiti in Stati membri diversi; o
  - b) sono stati istituiti nello stesso Stato membro e un OICVM di nuova costituzione in un altro Stato membro;
- per "fusione nazionale" si intende una fusione tra OICVM istituiti nello stesso Stato membro dove almeno uno degli OICVM interessati è stato notificato, conformemente all'Art. 93 della Direttiva 2009/65/CE.

Le fusioni avverranno conformemente alle disposizioni e ai requisiti della Legge del 2010 che disciplina tutte le conseguenze che ne derivano.

La fusione di un Comparto con un altro Comparto, oppure con un altro OICVM lussemburghese (fusione nazionale) o estero (fusione transfrontaliera) per motivi diversi da quelli summenzionati (nel paragrafo "Scioglimento dei comparti"), può avvenire solo con il previo consenso degli Azionisti del Comparto da incorporare dato a un'Assemblea debitamente convenuta che può tenersi validamente senza quorum e decidere con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Una fusione decisa dal Consiglio di amministrazione o approvata dagli Azionisti del Comparto in questione sarà vincolante per gli Azionisti di tale Comparto dopo un preavviso di 1 mese, periodo durante il quale gli Azionisti potranno chiedere il rimborso di una parte o della totalità delle proprie Azioni senza pagare la Commissione di rimborso, come descritto nel presente Prospetto informativo.

Tutte le decisioni prese dagli Azionisti del Comparto in questione, oppure dal Consiglio di amministrazione, relative alla fusione del Comparto saranno pubblicate come previsto dalla legge lussemburghese.

In caso di fusione con un *fonds commun de placement*, la decisione sarà vincolante solo per gli Azionisti che hanno votato a favore della fusione. La Società informerà i titolari delle Azioni in questione inviando loro una comunicazione presso i rispettivi indirizzi indicati nel registro azionario.

## ASSEMBLEE, RELAZIONI E COMUNICAZIONI

### Assemblee

L'Assemblea Generale annuale degli Azionisti della Società si terrà in Lussemburgo il primo martedì di maggio di ogni anno (oppure, qualora tale giorno non fosse un Giorno lavorativo, il Giorno lavorativo successivo). Le altre Assemblee Generali o le assemblee speciali degli Azionisti di uno o più Comparti possono tenersi nel luogo e alla data indicati nelle convocazioni a tali assemblee. Le convocazioni alle Assemblee Generali e le altre convocazioni sono inviate conformemente alla legge lussemburghese. Le convocazioni conterranno la data e il luogo dell'assemblea, le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti di quorum e di voto.

### Relazioni

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. La relazione annuale contenente il bilancio consolidato certificato espresso in EUR della Società rispetto all'esercizio finanziario precedente e i conti della Società saranno consultabili presso la sua sede legale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale annuale. Le relazioni semestrali non certificate al 30 giugno saranno consultabili entro 2 mesi dalla data in questione. Copie di tutti i bilanci saranno disponibili presso la sede legale della Società.

### Comunicazioni

Le comunicazioni e le convocazioni agli Azionisti saranno pubblicate sui quotidiani nazionali del paese in cui la Società è registrata, oltre alle pubblicazioni previste dalla legge lussemburghese.

## CONFLITTI DI INTERESSE

### Consiglio d'Amministrazione

I membri del Consiglio d'Amministrazione possono avere un conflitto di interessi derivante principalmente dal loro ruolo di amministratori di altri veicoli di investimento. Il Consiglio d'Amministrazione, nel gestire tale conflitto, terrà nella debita considerazione i propri obblighi di agire nel miglior interesse della Società e dei suoi Azionisti.

### Società di Gestione

I membri del Consiglio di Amministrazione e i Direttori responsabili della Società di Gestione possono avere un conflitto di interessi derivante principalmente dal loro ruolo di amministratori di altri veicoli di investimento. Il Consiglio di Amministrazione e i Direttori responsabili, nel gestire tale conflitto, terranno in debita considerazione i propri obblighi di agire nel migliore interesse della Società e dei suoi Azionisti.

### Gestori e Consulenti per gli investimenti

I Gestori e i Consulenti per gli investimenti possono svolgere attività finanziarie, di investimento o professionali che generano un conflitto di interesse con la Società e/o i suoi Azionisti.

Nel caso di un rischio materiale di danneggiare la Società e/o i suoi Azionisti derivante da un Gestore e/o da un Consulente per gli investimenti, tale conflitto sarà gestito da questi ultimi per impedire che siano compromessi gli interessi della Società e/o dei suoi Azionisti, nella misura in cui sia fattibile, considerando i loro obblighi nei confronti di altri clienti. Qualora non fosse possibile gestirlo, tale conflitto sarà comunicato alla Società di Gestione.

## Politica sul conflitto di interessi

La politica sul conflitto di interessi della Società, così come di volta in volta modificata, è disponibile su richiesta e gratuitamente.

## Politica retributiva della Società di gestione

La Società di Gestione è costantemente impegnata ad allineare le proprie procedure con la normativa legale in vigore e con le migliori pratiche di mercato, ed è conforme ai principi di remunerazione in un modo ed in una misura che sono appropriati alle dimensioni della Società, all'organizzazione interna e alla natura, campo di applicazione e complessità delle sue attività. La Società di Gestione promuove una gestione corretta ed efficace del rischio e la sua politica retributiva è in linea con la strategia, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della Società di Gestione e non induce ad un'assunzione di rischi eccessiva, in quanto risulterebbe incompatibile con i profili di rischio dello strumento costituente il fondo di investimento alternativo o OICVM che la Società gestisce.

In particolare, la strategia include livelli quantificati di tolleranza al rischio in un'ottica pluriennale. La Società di Gestione adotta una politica retributiva bilanciata tra remunerazione variabile e fissa, in base alla misurazione delle performance. In questo caso, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e della *business unit* o di fondi di investimento alternativi o dei OICVM e dei risultati complessivi della Società di Gestione. La valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita o al periodo consigliato di possesso degli OICVM o dei fondi di investimento alternativi gestiti dalla Società di Gestione. Tale quadro pluriennale viene utilizzato in modo tale da garantire che le performance di lungo periodo e i rischi legati agli OICVM siano debitamente considerati e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione relative alle performance sia distribuito sullo stesso periodo.

Le seguenti categorie di personale, a meno che non venga dimostrato che essi non abbiano alcun impatto significativo sul profilo di rischio della Società di Gestione o su un fondo di investimento alternativo o OICVM che essa gestisce, sono considerate come Personale Identificato della Società di Gestione:

- Membri esecutivi e non esecutivi dell'organo di gestione della Società di gestione;
- Tutti i membri dell'alta direzione (Senior Management) della Società di gestione, come i Conducting Officer;
- Funzioni di controllo;
- Soggetti che assumono il rischio (Risk Taker);
- Altri soggetti che assumono il rischio come qualsiasi dipendente che riceve una remunerazione complessiva nella fascia di Senior Manager e Risk Taker (se applicabile), le cui attività hanno un impatto significativo sul profilo di rischio del fondo d'investimento gestito dalla Società di gestione.

In sede di valutazione della singola performance, sono presi in considerazione criteri finanziari e non finanziari.

La Società di Gestione allinea la sua politica di remunerazione con i propri interessi e con gli interessi del fondo di investimento alternativo o OICVM che gestisce e dei loro investitori e comprende misure per evitare conflitti di interesse.

Al fine di evitare un'eccessiva assunzione di rischi, i Manager adottano criteri di valutazione prudenti, tenendo conto anche i rischi di concentrazione e altri fattori di rischio, come il rischio di liquidità e il rischio di concentrazione che potrebbero mettere i fondi di investimento alternativi o OICVM che la Società gestisce in condizioni di stress in futuro.

La componente fissa della remunerazione costituisce una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva, in modo da consentire la messa in atto di una politica totalmente flessibile per quanto riguarda le componenti variabili, tra cui il fatto che la retribuzione variabile può scendere fino a zero.

La Società di Gestione non premia, paga o fornisce garanzia di remunerazione variabile, a meno che:

- si tratti di un caso eccezionale;
- si verifichi solo nel momento di assunzione di nuovo personale;
- si limiti al primo anno di servizio.

La Società di gestione assicura che la remunerazione variabile non sia erogata tramite strumenti o metodi utilizzati con lo scopo di eludere artificialmente le disposizioni della Direttiva UCITS V, la Direttiva AIFM, gli Orientamenti ESMA o le loro misure di attuazione.

Ulteriori dettagli sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili, su richiesta e senza spese, presso la Società di gestione e online su <https://www.tmf-group.com/en/services/fund-services/regulatory-disclosures/>

Una copia della politica retributiva della Società di gestione è messa gratuitamente a disposizione degli Azionisti su richiesta.

## DOCUMENTI DISPONIBILI PER GLI INVESTITORI

Sarà possibile consultare copie dei seguenti documenti durante i normali orari di lavoro di qualsiasi Giorno lavorativo presso la sede legale della Società:

- a) Prospetto informativo;
- b) KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori);
- c) Contratti di Gestione di investimenti;
- d) Contratti di Consulenza per gli investimenti;
- e) Contratto della Società di Gestione;
- f) Contratto di Banca depositaria;
- g) Contratto dell'Agente Domiciliatario;
- h) Contratto con Amministrazione centrale;
- i) Relazione annuale e semestrale più recenti.

Politica retributiva della Società di gestione in conformità con la Normativa sugli OICVM (disponibile sul sito web della Società di gestione: <https://www.tmf-group.com/en/services/fund-services/regulatory-disclosures/>)

## APPENDICI AL PROSPETTO INFORMATIVO: I COMPARTI

Le seguenti Appendici contengono informazioni specifiche sui singoli Comparti, informazioni che devono essere lette unitamente al resto del Prospetto informativo.

In caso di discordanze tra le norme generali nella parte principale del Prospetto informativo e l'Appendice relativa al Comparto, prevarrà quest'ultima.

Ciascun Comparto è gestito secondo la propria politica di investimento e considerando le limitazioni di investimento (fare riferimento al capitolo "Limitazioni di investimento").

Se la politica di investimento di un Comparto prevede investimenti in azioni o quote di OICVM e altri OIC, tale Comparto può, conformemente all'art. 5.3 del capitolo "Limitazioni sugli investimenti", investire in azioni o quote di altri OICVM e/o altri OIC che siano gestiti, direttamente o per delega, dallo stesso Gestore o da un'altra società alla quale sia legato da una gestione o un controllo comuni o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta. In tal caso, il Gestore o l'altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso a seguito degli investimenti della società nelle quote o azioni dell'altro OICVM e/o OIC.

Un Comparto della Società può, ai sensi dell'art. 5.3 del capitolo "Limitazioni agli investimenti" e conformemente alle disposizioni stabilite nella Legge del 2010, investire in azioni o quote di un altro Comparto della Società, a condizione che:

- il Comparto target non investa, a sua volta, nel Comparto che abbia investito in tale Comparto target; e
- non oltre il 10% del patrimonio del Comparto target di cui sia contemplata l'acquisizione sia investito in aggregato in azioni di un altro Comparto della Società; e
- gli eventuali diritti di voto associati alle azioni del Comparto siano sospesi fino a quando tali azioni rimarranno in possesso del Comparto interessato, fatte salve le opportune procedure contabili e le relazioni periodiche; e
- il Comparto che investe può non addebitare una Commissione per la Società di gestione, una Commissione di gestione e una Commissione di consulenza rispetto alla parte del proprio patrimonio investito in altri Comparti della Società.

Ciascun Comparto può inoltre detenere liquidità.

### Attenzione

Poiché il portafoglio di ciascun Comparto della Società è soggetto alle fluttuazioni di mercato e ai rischi inerenti agli investimenti, i prezzi delle Azioni possono variare di conseguenza e la Società non può dare garanzie sul fatto che i suoi obiettivi siano raggiunti.

Ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti finanziari per tutelarsi dai rischi di cambio. L'obiettivo di tali transazioni, in particolare la copertura delle attività del Comparto, presuppone l'esistenza di un collegamento diretto tra tali transazioni e le attività da coprire; le transazioni non devono generalmente superare l'importo complessivo del valore stimato delle attività espresse in tale valuta, né protrarsi oltre il periodo di copertura per tali attività.

Ai fini di copertura, ciascun Comparto può stipulare contratti future e opzioni su Valori mobiliari e strumenti di tasso negoziati in un mercato regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico, o negoziati in mercati OTC. Ciascun Comparto può inoltre acquistare o vendere contratti a termine, opzioni su valute e qualsiasi tipo di strumento valutario a scopo di copertura.

D'altra parte, i derivati possono anche comportare diversi rischi, in alcuni casi anche molto più elevati rispetto a quelli degli investimenti tradizionali.

## Appendice 1: J. Lamarck Biotech

### ISIN

Classe di azioni A: LU0574993464

Classe di azioni B: LU0574994512

Classe di azioni C: LU1053929581

Classe di azioni D: LU1246176264

### Valuta

La valuta di riferimento del presente Comparto è l'EUR.

### Profilo dell'investitore tipo

Investitori che desiderano investire a livello mondiale in azioni di società che operano nel settore biotecnologico.

Un investitore che sia pronto a correre rischi maggiori associati agli investimenti nei mercati azionari per massimizzare il rendimento.

È necessario un obiettivo di investimento a lungo termine, di almeno 5 anni, per poter superare andamenti di mercato potenzialmente negativi.

### Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo principale del presente Comparto è quello di trarre vantaggio dall'aumento dei prezzi delle azioni nel settore biotecnologico. L'attenzione è rivolta a società farmaceutiche/biotecnologiche di alto livello e a società che stanno sviluppando una gamma di prodotti interessante su uno o più mercati, come il Nasdaq o la borsa di New York. La politica di investimento di riferimento permetterà al Comparto di aumentare il rendimento complessivo relativo al Nasdaq Biotech Index, con una selezione attiva delle azioni di società che offrano le piattaforme tecnologie più promettenti.

Per raggiungere tale obiettivo di investimento, il Comparto acquisirà posizioni al rialzo in queste azioni emesse principalmente da emittenti statunitensi, e solo in via secondaria da emittenti europei o asiatici. Per abbassare il rischio complessivo, il Comparto NON investirà in derivati (quali future su azioni, future su indici azionari, warrant od opzioni) per raggiungere gli obiettivi di investimento della Società. Il Comparto può impiegare strumenti finanziari derivati solo per coprire rischi di cambio.

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto totale in azioni/quote di OICVM e/o altri OIC (compresi gli EFT).

Se il Comparto investe in un OICVM e/o altro OIC legato al Gestore del Comparto, il gestore del sottostante OICVM od OIC non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso in relazione all'investimento.

Le commissioni di gestione complessive massime annuali che saranno addebitate dal sottostante OICVM nel quale il comparto investe sono pari al 3% all'anno del rispettivo valore netto di inventario complessivo. Le commissioni di gestione effettive addebitate al Comparto dal sottostante OICVM saranno comunicate nella relazione annuale della Società.

### Considerazioni ESG

Informativa SFDR: il Comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell' articolo 4.1 (b) dell'SFDR.

Pertanto il Comparto considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts come non rilevanti sulla base di quanto segue:

- La lista degli investimenti vietati ha verosimilmente già integrato i principali impatti ESG in conformità con la propensione al rischio ESG del Comparto;
- La maggioranza degli investimenti sono effettuati in paesi in cui SFDR, o normativa equivalente, è applicabile;
- Il principale settore di investimento (biotecnologico) è riconosciuto come non avere impatti avversi ESG sostanziali.

Conseguentemente il Comparto non ricade nell'ambito di applicazione né dell'articolo 8 né dell'articolo 9 dell'SFDR.

Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono in considerazione i criteri EU per le attività economiche ambientalmente sostenibili.

### **Profilo di rischio**

Il Comparto impiega un Approccio VaR per calcolare l'esposizione globale. Il portafoglio di riferimento è il Nasdaq Biotech Index e il limite interno è fissato al 200% del VaR del portafoglio di riferimento.

Il metodo utilizzato per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto è basato sulla somma dei nozionali dei derivati utilizzati e il livello atteso di leva finanziaria è pari a 0 (zero), dal momento che il Gestore del Comparto non prevede l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

In caso di utilizzo futuro di strumenti finanziari derivati a fini di copertura, come previsto negli Obiettivi e politica di investimento, il livello atteso di leva finanziaria è del 100%.

### **Considerazioni sui rischi legate alla politica di investimento del Comparto**

#### *Rischio del settore biotecnologico*

Gli investimenti nel settore biotecnologico possono presentare un rischio maggiore e una volatilità più elevata rispetto agli investimenti in una gamma più vasta di titoli che coprono diversi settori economici. Inoltre, questi settori possono essere soggetti a regolamentazioni nazionali più rigorose rispetto agli altri settori e, di conseguenza, le variazioni di queste regolamentazioni possono influire negativamente su tali settori. Questi investimenti possono quindi far registrare brusche cadute di valore in seguito a ribassi dovuti al mercato, alla legislazione o alla ricerca, oltre a possibili effetti negativi derivanti dalla competizione di nuovi protagonisti del mercato, da questioni legate ai brevetti e dall'obsolescenza dei prodotti.

#### *Rischio legato alle azioni*

Il valore del Comparto che investe in azioni e titoli legati ad azioni dipenderà dalle variazioni economiche, politiche, di mercato e specifiche di ogni emittente. Tali variazioni possono influire negativamente sui titoli, indipendentemente dalla performance specifica della Società. Inoltre, diverse industrie, diversi mercati finanziari e diversi titoli possono reagire in maniera differente a queste variazioni. Le fluttuazioni del valore del Comparto sono spesso esacerbate anche nel breve e lungo termine. Il rischio che una o più società comprese nel portafoglio del Comparto scendano o non riescano a salire può influire negativamente sulla performance complessiva del portafoglio in un particolare periodo.

#### *Rischio legato alle valute estere*

Poiché la Società valuta i pacchetti azionari del portafoglio del Comparto in EUR, le variazioni dei tassi di cambio delle valute negative rispetto a tale valuta possono influire sul valore di tali pacchetti azionari e sul rendimento del Comparto rispetto a questi.

Poiché i titoli detenuti del Comparto possono essere espressi in valute diverse dalla sua valuta di base, il Comparto può essere influenzato positivamente o negativamente dalle norme che regolano i cambi o dalle variazioni nei tassi di cambio tra tale valuta di riferimento e le altre valute.

Le variazioni nei tassi di cambio possono influire sul valore delle Azioni del Comparto e influire sul valore dei dividendi e degli interessi percepiti dal Comparto e degli utili e delle perdite realizzati da tale Comparto. Se la valuta nella quale è espresso un titolo si apprezza rispetto alla valuta di base, il prezzo del titolo potrebbe aumentare. Al contrario, una diminuzione del tasso di cambio della valuta influirebbe negativamente sul prezzo del titolo.

Anche se il Comparto o una Classe di azioni tenta di utilizzare strategie o strumenti ai fini di copertura o tutela dal rischio legato ai cambi valutari, non vi sono garanzie che la copertura o la tutela siano efficaci. Salvo laddove diversamente previsto dalla politica di investimento di un Comparto, non è necessario che il Comparto tenti di procurarsi una copertura o una tutela dal rischio legato ai cambi valutari in relazione a una qualsiasi transazione.

#### *Rischio legato alle azioni di sviluppo*

Il Comparto che investe in azioni di sviluppo può essere più volatile e può reagire in maniera differente agli sviluppi economici, politici, del mercato o specifici di un emittente rispetto al mercato complessivo. Storicamente, i prezzi delle azioni di sviluppo sono sempre stati più volatili rispetto a quelli degli altri titoli, soprattutto nel breve termine. Le azioni di sviluppo possono inoltre essere più costose, in termini di guadagni, rispetto al mercato in generale. Di conseguenza, le azioni di sviluppo possono presentare una maggiore volatilità in reazione alle variazioni nella crescita dei guadagni.

#### *Rischio legato alle liquidità*

Una liquidità ridotta può avere un impatto negativo sul prezzo di mercato e sulla capacità della Società di vendere particolari titoli quando è necessario rispettare le esigenze di liquidità della Società, oppure in risposta a uno specifico evento economico, come il deterioramento dell'affidabilità creditizia di un emittente. La Società di Gestione garantirà la liquidità complessiva dei titoli detenuti nel portafoglio.

#### *Rischio legato al mercato*

Si tratta di un rischio generale che influisce su tutti i tipi di investimenti. L'andamento dei prezzi è determinato principalmente dall'andamento dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli emittenti che a loro volta sono influenzati dalla situazione generale dell'economia globale e dalle condizioni economiche e politiche di ciascun paese. Poiché il prezzo dei titoli che il Comparto detiene è soggetto a fluttuazioni, il valore del vostro investimento nel Comparto salirà e scenderà. Potrebbe non essere possibile recuperare l'importo investito.

#### *Rischio legato alle piccole e medie imprese*

Il prezzo delle azioni delle piccole e medie imprese può far registrare performance diverse rispetto a quello delle società più grandi e di primaria importanza ed essere potenzialmente più volatile. Un minor grado di liquidità nei loro titoli, una maggiore sensibilità alle variazioni nelle condizioni economiche e nei tassi d'interesse e l'incertezza sulla crescita futura possono tutti contribuire alla maggiore volatilità dei prezzi. Inoltre, le società più piccole possono non essere in grado di generare nuovi fondi per la crescita e lo sviluppo, potrebbero non avere una gestione ottimale ed avere in corso lo sviluppo di nuovi prodotti su mercati nuovi e incerti, tutti rischi da considerare quando si investe in società di questo tipo. Questi rischi sono solitamente maggiori per i titoli emessi da società più piccole che hanno la propria sede o che operano per la maggior parte in paesi in via di sviluppo e in Mercati emergenti, soprattutto perché la liquidità dei titoli emessi da società che operano nei Mercati emergenti può essere molto più scarsa di quella di titoli simili di aziende che operano in paesi industrializzati.

### **Azioni e commissioni**

<b>Codice ISIN</b>	LU0574993464	LU0574994512	LU1053929581	LU1246176264
<b>Classe di azioni</b>	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
<b>Commissione di sottoscrizione</b>	Fino al 3%	Fino al 3%	Fino al 3%	Fino al 3%
<b>Commissione di conversione</b>	1%	1%	1%	1%
<b>Commissione di rimborso</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Commissione di consulenza</b>	Fino a 1,3% annuo	Fino a 2,5% annuo	Fino a 2,5% annuo	Fino a 2,5% annuo
<b>Commissione di Società di Gestione</b>	Fino a 0,40% annuo	Fino a 0,40% annuo	Fino a 0,40% annuo	Fino a 0,40% annuo
<b>Commissione di performance</b>	Si faccia gentilmente riferimento al paragrafo "Commissioni di Performance" di seguito			
<b>Commissione di Agente Amministrativo</b>	Fino a 0,12% annuo (con un minimo di EUR 30.000 annui) per il Comparto	Fino a 0,12% annuo (con un minimo di EUR 30.000 annui) per il Comparto	Fino a 0,12% annuo (con un minimo di EUR 30.000 annui) per il Comparto	Fino a 0,12% annuo (con un minimo di EUR 30.000 annui) per il Comparto
<b>Valuta valore netto di inventario</b>	EUR	EUR	USD	EUR
<b>Politica sui dividendi</b>	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione
<b>Importo minimo di sottoscrizione iniziale e requisiti minimi di partecipazione</b>	EUR 1.000.000	EUR 5.000	EUR 5.000	1 azione
<b>Quotazioni</b>	N/D	N/D	N/D	Quotati sul Mercato ETFplus della Borsa Italiana S.p.A.

Il Comparto emetterà Azioni di quattro Classi di azioni in base alla categoria di investitori cui si rivolge:

Classe di azioni A: Azioni di classe A - Riservate agli investitori istituzionali e agli individui con elevate disponibilità economiche (HNWI), dove per individuo con elevate disponibilità economiche si intende un individuo che possiede un patrimonio netto di almeno EUR 1.000.000.

Azioni di classe B e classe C: Aperto a tutti i tipi di investitori.

Classe di azioni D: Aperto a tutti i tipi di investitori; sottoscrizioni e rimborsi consentiti solo tramite il mercato ETFplus della Borsa italiana S.p.A.

Se gli investitori in Azioni di Classe A non rispettano più le condizioni di idoneità, la Società di Gestione può convertire le loro azioni in Azioni di Classe B.

### **Sottoscrizione di azioni**

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, la domanda deve pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00. ora del Lussemburgo del Giorno di valutazione applicabile.

Per la Classe D di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, le sottoscrizioni devono pervenire all'Intermediario nominato entro e non oltre le ore 10:55 ora Italiana del Giorno di valutazione applicabile.

Il pagamento del Prezzo di sottoscrizione deve essere effettuato in fondi disponibili entro il secondo Giorno lavorativo dopo il Giorno di calcolo in questione. Nel caso tale secondo Giorno lavorativo non fosse un giorno di apertura banche per la valuta di riferimento del Comparto, il giorno di pagamento sarà il Giorno lavorativo successivo.

In alcuni paesi, eventuali imposte e tasse applicate in relazione alla sottoscrizione di Azioni della Società saranno a carico degli investitori.

### **Rimborso di azioni**

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, i rimborsi devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00. ora del Lussemburgo del Giorno di valutazione applicabile.

Per la Classe D di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, i rimborsi devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 10:55 ora Italiana del Giorno di valutazione applicabile.

Il pagamento del Prezzo di rimborso deve essere effettuato in fondi disponibili entro il secondo Giorno lavorativo dal Giorno di calcolo in questione. Nel caso in cui tale secondo Giorno lavorativo non fosse un giorno di apertura delle banche per la valuta di riferimento del Comparto, il giorno di pagamento sarà il Giorno lavorativo successivo.

In alcuni paesi, eventuali imposte e tasse applicate in relazione al rimborso di Azioni della Società saranno a carico degli investitori.

### **Conversione di azioni**

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, le conversioni devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00. ora del Lussemburgo del Giorno di valutazione applicabile.

Per le azioni di Classe D del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, le conversioni non sono consentite.

### **Quotati su Borsa Italiana S.p.A.**

Azioni di classe D sono quotate sul mercato ETFplus della Borsa Italiana S.p.A. La negoziazione di Azioni sul mercato ETFplus avverrà mediante l'entrata di ordini di mercato da parte di intermediari di mercato. Un Intermediario nominato sostiene l'esecuzione di ordini non completati sul mercato. I contratti andranno conclusi al Valore netto di inventario per l'Azione di Classe D alla data di negoziazione pertinente. La negoziazione di Azioni sul mercato ETFplus possono aver luogo solo nei Giorni lavorativi quando il mercato è aperto, secondo ai regolamenti di mercato della Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni di Classe D supportano le commissioni e spese coinvolte dalla registrazione e dal mantenimento della registrazione presso la Borsa Italiana S. p. A. e commissioni e spese dell'Intermediario nominato.

### **Valore netto di inventario per azione**

Per il Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK BIOTECH, il Valore netto di inventario per azione delle attività della Società è calcolato in un Giorno lavorativo (Giorno di calcolo), datato al Giorno lavorativo precedente (Giorno di valutazione), sulla base dei prezzi di chiusura in tale Giorno di Valutazione.

### Commissione di performance

L'attenzione degli Azionisti è richiamata sull'esistenza di Commissioni di Performance su determinate Classi di Azioni, che possono potenzialmente impattare il ritorno sul loro investimento.

Alla fine di ciascun anno, il Gestore avrà diritto a ricevere una Commissione di Performance dal Comparto fino al 20% dell'apprezzamento del NAV per Azione nel Periodo di Riferimento, ossia il periodo di dodici mesi fra il primo Giorno lavorativo e l'ultimo Giorno lavorativo di ciascun anno solare (gennaio-dicembre). La Frequenza di Cristallizzazione è una volta all'anno per tutte le Classi. Il Periodo di Riferimento e' uguale alla intera durata del Comparto.

Il calcolo della Commissione di Performance sarà effettuato con il High Watermark (HWM) Model, metodo finalizzato ad impedire che gli investitori paghino la Commissione di Performance in caso di scarso rendimento e, inoltre, paghino due volte per la stessa performance. L' HWM è l'ultimo NAV per Azione al quale la Commissione di Performance è stata pagata. Nel caso in cui nessun Commissione di performance e' stata pagata, l'HWM iniziale sarà uguale al prezzo iniziale di offerta per Azione.

La Commissione di Performance è calcolata sul NAV per Azione dopo la deduzione delle commissioni della Società di Gestione (*management fees*) e tutte le altre spese ma prima della deduzione delle attuali Commissioni di Performance maturate e aggiustate per ciascuna commissione sottoscrizione e rimborso incluse nel NAV per Azione (di seguito, "**NAV Parziale**"). Pertanto, gli Azionisti sono informati che, nel caso di sottoscrizione o rimborso di Azioni senza alcuna variazione del valore del portfolio (tuttavia senza alcun nuovo investimento/rimborso), il calcolo della Commissione di Performance non sarà artificialmente – si faccia cortesemente riferimento agli esempi "Sottoscrizione" e "Rimborso" di seguito.

La performance è calcolata, in ciascun Giorno di valutazione (ossia giornalmente), sulla base del NAV Parziale sul HWM: in caso di performance positiva, verrà effettuato un accantonamento positivo, laddove in caso di performance negativa, verrà effettuato un accantonamento negativo in diminuzione dell'accantonamento positivo.

Se il NAV Parziale nell'ultimo Giorno di valutazione in Dicembre è superiore all'HWM, la Commissione di Performance sarà corrisposta; al contrario, se il NAV Parziale nell'ultimo Giorno di valutazione in Dicembre è inferiore all'HWM, la Commissione di Performance non sarà corrisposta.

Laddove venga effettuato un rimborso ad una data diversa dall'ultimo Giorno di valutazione in Dicembre, nonostante l'accantonamento positivo della Commissione di Performance, il Gestore avrà il diritto di ricevere parte dell'accantonamento riferibile alla data del rimborso.

#### Esempio sottoscrizione

Data	NAV Parziale	NAV Parziale/Azione	Numero Azioni	Commissione Performance	NAV/Azione
31/12/2017	1,000,000.00	100.00	10,000.00		100.00
31/01/2018	1,100,000.00	110.00	10,000.00	15,000.00	108.50
28/02/2018	2,185,000.00	109.25	20,000.00	15,000.00	108.50

#### Esempio rimborso

Data	NAV Parziale	NAV Parziale/Azione	Numero Azioni	Performance Fees	Commissione Performance	NAV/Azione
31/12/2018	1,000,000.00	100.00	10,000.00			100.00
31/01/2019	1,100,000.00	110.00	10,000.00	15,000.00		108.50
28/02/2019	550,000.00	110.00	5,000.00	7,500.00	(7,500.00)	108.50

#### Esempio di pagamento

Date	NAV	HWM	Outstanding shares	Overperformance	Performance Fees	NAV/share
------	-----	-----	--------------------	-----------------	------------------	-----------

31/12/2021	1,000	1000	100	0	0	10
31/01/2022	950	1000	100	0	0	9.5
28/02/2022	1,100	1000	110	100	10	9.91
31/03/2022	1,500	1,100	130	400	40	11.23

Nell'High-Water Mark Model, la Commissione di performance viene applicata solo sulla base del raggiungimento di un nuovo HWM durante il Periodo di Riferimento. L'HWM e' il NAV per Azione piu' elevato.

Prezzo iniziale: EUR 1,000

Tasso della Commissione di performance: 10%

Quando la sovra-performance e' superiore a zero, la Commissione di performance e' calcolata come segue:

$$\frac{((1)-(2))*(3)}{(4)}$$

Dove (1) NAV, (2) HWM, (3) Tasso della Commissione di performance, (4) Azioni emesse, (5) Commissione di performance.

Il NAV/Azione e' calcolato come segue:

$$\frac{(1)-(5)}{(4)}$$

## Appendice 2: J. Lamarck Pharma

### ISIN

Classe di azioni A: LU1224032034

Classe di azioni B: LU1224032463

Classe di azioni D: LU1246176850

### Valuta

Il Valore netto di inventario per azione del presente Comparto è espresso in EUR.

### Profilo dell'investitore tipo

Investitori che desiderano investire a livello mondiale in azioni di società che operano nel settore farmaceutico.

Un investitore che sia pronto a correre rischi maggiori associati agli investimenti nei mercati azionari per massimizzare il rendimento.

È necessario un obiettivo di investimento a lungo termine, di almeno 5 anni, per poter superare andamenti di mercato potenzialmente negativi.

### Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo principale di questo Comparto è trarre vantaggio dall'aumento dei prezzi delle azioni nel settore farmaceutico a livello mondiale. L'attenzione è rivolta a società farmaceutiche di alto livello e a società che stanno sviluppando una gamma di prodotti interessante su uno o più mercati. La politica di investimento di riferimento permetterà al Comparto di aumentare il rendimento con una selezione attiva delle azioni di società che offrano le piattaforme tecnologie più promettenti.

Per raggiungere tale obiettivo di investimento, il Comparto acquisirà posizioni al rialzo in queste azioni emesse principalmente da emittenti di tutto il mondo. Per abbassare il rischio complessivo, il Comparto NON investirà in derivati (quali future su azioni, future su indici azionari, warrant od opzioni) per raggiungere gli obiettivi di investimento della Società. Il Comparto può impiegare strumenti finanziari derivati solo per coprire rischi di cambio.

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto totale in azioni/quote di OICVM e/o altri OIC (compresi gli EFT). Se il Comparto investe in un OICVM e/o altro OIC legato al Gestore del Comparto, il gestore del sottostante OICVM od OIC non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso in relazione all'investimento.

Le commissioni di gestione complessive massime annuali che saranno addebitate dal sottostante OICVM nel quale il comparto investe sono pari al 3% all'anno del rispettivo valore netto di inventario complessivo. Le commissioni di gestione effettive addebitate al Comparto dal sottostante OICVM saranno comunicate nella relazione annuale della Società.

### Considerazioni ESG

Informativa SFDR: il Comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell' articolo 4.1 (b) dell'SFDR.

Pertanto il Comparto considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts come non rilevanti sulla base di quanto segue:

- La lista degli investimenti vietati ha verosimilmente già integrato i principali impatti ESG in conformità con la propensione al rischio ESG del Comparto;
- La maggioranza degli investimenti sono effettuati in paesi in cui SFDR, o normativa equivalente, è applicabile. Il principale settore di investimento (l'industria farmaceutica) è riconosciuto come non avere impatti avversi ESG sostanziali.

Conseguentemente il Comparto non ricade nell'ambito di applicazione né dell'articolo 8 né dell'articolo 9 dell'SFDR.

Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono in considerazione i criteri EU per le attività economiche ambientalmente sostenibili.

## Profilo di rischio

Il Comparto impiega un Approccio VaR per calcolare l'esposizione globale. Il portafoglio di riferimento è l'MSCI World Health Care Index e il limite interno è fissato al 200% del VaR del portafoglio di riferimento.

Il metodo utilizzato per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto è basato sulla somma dei nozionali dei derivati utilizzati e il livello atteso di leva finanziaria è pari a 0 (zero), dal momento che il Gestore del Comparto non prevede l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

In caso di utilizzo futuro di strumenti finanziari derivati a fini di copertura, come previsto negli Obiettivi e politica di investimento, il livello atteso di leva finanziaria è del 100%.

## Considerazioni sui rischi legate alla politica di investimento del Comparto

### *Rischio del settore farmaceutico*

Gli investimenti nel settore farmaceutico possono presentare un rischio maggiore e una volatilità più elevata rispetto agli investimenti in una gamma più vasta di titoli che coprono diversi settori economici. Inoltre, questi settori possono essere soggetti a regolamentazioni nazionali più rigorose rispetto agli altri settori e, di conseguenza, le variazioni di queste regolamentazioni possono influire negativamente su tali settori. Questi investimenti possono quindi far registrare brusche cadute di valore in seguito a ribassi dovuti al mercato, alla legislazione o alla ricerca, oltre a possibili effetti negativi derivanti dalla competizione di nuovi protagonisti del mercato, da questioni legate ai brevetti e dall'obsolescenza dei prodotti.

### *Rischio legato alle azioni*

Il valore del Comparto che investe in azioni e titoli legati ad azioni dipenderà dalle variazioni economiche, politiche, di mercato e specifiche di ogni emittente. Tali variazioni possono influire negativamente sui titoli, indipendentemente dalla performance specifica della Società. Inoltre, diverse industrie, diversi mercati finanziari e diversi titoli possono reagire in maniera differente a queste variazioni. Le fluttuazioni del valore del Comparto sono spesso esacerbate anche nel breve e lungo termine. Il rischio che una o più società comprese nel portafoglio del Comparto scendano o non riescano a salire può influire negativamente sulla performance complessiva del portafoglio in un particolare periodo.

### *Rischio legato alle valute estere*

Poiché la Società valuta i pacchetti azionari del portafoglio del Comparto in EUR, le variazioni dei tassi di cambio delle valute negative rispetto a tale valuta possono influire sul valore di tali pacchetti azionari e sul rendimento del Comparto rispetto a questi.

Poiché i titoli detenuti del Comparto possono essere espressi in valute diverse dalla sua valuta di base, il Comparto può essere influenzato positivamente o negativamente dalle norme che regolano i cambi o dalle variazioni nei tassi di cambio tra tale valuta di riferimento e le altre valute.

Le variazioni nei tassi di cambio possono influire sul valore delle Azioni del Comparto e influire sul valore dei dividendi e degli interessi percepiti dal Comparto e degli utili e delle perdite realizzati da tale Comparto. Se la valuta nella quale è espresso un titolo si apprezza rispetto alla valuta di base, il prezzo del titolo potrebbe aumentare. Al contrario, una diminuzione del tasso di cambio della valuta influirebbe negativamente sul prezzo del titolo.

Anche se il Comparto o una Classe di azioni tenta di utilizzare strategie o strumenti ai fini di copertura o tutela dal rischio legato ai cambi valutari, non vi sono garanzie che la copertura o la tutela siano efficaci. Salvo laddove diversamente previsto dalla politica di investimento di un Comparto, non è necessario che il Comparto tenti di procurarsi una copertura o una tutela dal rischio legato ai cambi valutari in relazione a una qualsiasi transazione.

### *Rischio legato alle azioni di sviluppo*

Il Comparto che investe in azioni di sviluppo può essere più volatile e può reagire in maniera differente agli sviluppi economici, politici, del mercato o specifici di un emittente rispetto al mercato complessivo. Storicamente, i prezzi delle azioni di sviluppo sono sempre stati più volatili rispetto a quelli degli altri titoli, soprattutto nel breve termine. Le azioni di sviluppo possono inoltre essere più costose, in termini di guadagni, rispetto al mercato in generale. Di conseguenza, le azioni di sviluppo possono presentare una maggiore volatilità in reazione alle variazioni nella crescita dei guadagni.

### *Rischio legato alle liquidità*

Una liquidità ridotta può avere un impatto negativo sul prezzo di mercato e sulla capacità della Società di vendere particolari titoli quando è necessario rispettare le esigenze di liquidità della Società, oppure in risposta a uno specifico evento economico,

come il deterioramento dell'affidabilità creditizia di un emittente. La Società di Gestione garantirà la liquidità complessiva dei titoli detenuti nel portafoglio.

#### *Rischio legato al mercato*

Si tratta di un rischio generale che influisce su tutti i tipi di investimenti. L'andamento dei prezzi è determinato principalmente dall'andamento dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli emittenti che a loro volta sono influenzati dalla situazione generale dell'economia globale e dalle condizioni economiche e politiche di ciascun paese. Poiché il prezzo dei titoli che il Comparto detiene è soggetto a fluttuazioni, il valore del vostro investimento nel Comparto salirà e scenderà. Potrebbe non essere possibile recuperare l'importo investito.

#### *Rischio legato alle piccole e medie imprese*

Il prezzo delle azioni delle piccole e medie imprese può far registrare performance diverse rispetto a quello delle società più grandi e di primaria importanza ed essere potenzialmente più volatile. Un minor grado di liquidità nei loro titoli, una maggiore sensibilità alle variazioni nelle condizioni economiche e nei tassi d'interesse e l'incertezza sulla crescita futura possono tutti contribuire alla maggiore volatilità dei prezzi. Inoltre, le società più piccole possono non essere in grado di generare nuovi fondi per la crescita e lo sviluppo, potrebbero non avere una gestione ottimale ed avere in corso lo sviluppo di nuovi prodotti su mercati nuovi e incerti, tutti rischi da considerare quando si investe in società di questo tipo. Questi rischi sono solitamente maggiori per i titoli emessi da società più piccole che hanno la propria sede o che operano per la maggior parte in paesi in via di sviluppo e in Mercati emergenti, soprattutto perché la liquidità dei titoli emessi da società che operano nei Mercati emergenti può essere molto più scarsa di quella di titoli simili di aziende che operano in paesi industrializzati.

### **Azioni e commissioni**

<b>Codice ISIN</b>	LU1224032034	LU1224032463	LU1246176850
<b>Classe di azioni</b>	Classe A	Classe B	Classe D
<b>Commissione di sottoscrizione</b>	Fino al 3%	Fino al 3%	Fino al 3%
<b>Commissione di conversione</b>	1%	1%	1%
<b>Commissione di rimborso</b>	0%	0%	0%
<b>Commissione di consulenza</b>	Fino allo 0,8% annuo	Fino a 1,3% annuo	Fino a 1,3% annuo
<b>Commissione di Società di Gestione</b>	Fino allo 0,275% annuo con un minimo di EUR 30.000 per il Comparto	Fino allo 0,275% annuo con un minimo di EUR 30.000 per il Comparto	Fino allo 0,275% annuo con un minimo di EUR 30.000 per il Comparto
<b>Commissione di performance</b>	Si faccia gentilmente riferimento al paragrafo "Commissioni di Performance" di seguito		
<b>Commissione di Agente Amministrativo</b>	EUR 30.000 + fino allo 0,03% annuo per il Comparto	EUR 30.000 + fino allo 0,03% annuo per il Comparto	EUR 30.000 + fino allo 0,03% annuo per il Comparto
<b>Valuta valore netto di inventario</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Copertura</b>	N/D	N/D	N/D
<b>Politica sui dividendi</b>	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione
<b>Importo minimo di sottoscrizione iniziale e requisiti minimi di partecipazione</b>	EUR 1.000.000	EUR 5.000	1 azione
<b>Quotazioni</b>	N/D	N/D	Quotati sul Mercato ETFplus della Borsa Italiana S.p.A.

La Commissione per la Consulenza è espressa come percentuale del patrimonio netto totale del Comparto ed è calcolata e pagabile alla fine di ogni mese Consulente per gli investimenti, sulla base del patrimonio netto totale del Comparto al Giorno di valutazione pertinente.

La commissione della Società di gestione è espressa come una percentuale del patrimonio netto totale del Comparto e è calcolata e pagabile alla fine di ogni mese alla Società di gestione, sulla base sul patrimonio netto totale del Comparto al Giorno di valutazione pertinente.

Il Comparto emetterà Azioni di tre Classi di azioni in base alla categoria di investitori cui si rivolge:

Classe di azioni A: Azioni di classe A - Riservate agli investitori istituzionali e agli individui con elevate disponibilità economiche (HNWI), dove per individuo con elevate disponibilità economiche si intende un individuo che possiede un patrimonio netto di almeno EUR 1.000.000.

Classe di azioni B: Aperto a tutti i tipi di investitori.

Classe di azioni D: Aperto a tutti i tipi di investitori; sottoscrizioni e rimborsi consentiti solo tramite il mercato ETFplus della Borsa italiana S.p.A.

Se gli investitori in Azioni di Classe A non rispettano più le condizioni di idoneità, la Società di Gestione può convertire le loro azioni in Azioni di Classe B.

### **Sottoscrizione di azioni**

#### *Periodo iniziale di sottoscrizione*

Per entrambi le azioni di Classe A e B del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA: a partire dal 4 maggio 2015 al 30 giugno 2015.

Prezzo iniziale di sottoscrizione: EUR 100

La data di pagamento del Prezzo iniziale di sottoscrizione è stata fissata al 30 giugno 2015.

Non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione.

Nel corso della sottoscrizione iniziale, l'importo minimo per la sottoscrizione iniziale per le Azioni di classe A sarà limitato a EUR 5.000.

#### *Sottoscrizione successiva*

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK BIOTECH, le domande devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00. ora del Lussemburgo del Giorno di valutazione applicabile.

Per la Classe D di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA, le sottoscrizioni devono pervenire all'Intermediario nominato entro e non oltre le ore 10:55 ora Italiana del Giorno di valutazione applicabile.

Il pagamento del Prezzo di sottoscrizione deve essere effettuato in fondi disponibili entro il secondo Giorno lavorativo dopo il Giorno di calcolo in questione. Nel caso tale secondo Giorno lavorativo non fosse un giorno di apertura delle banche per la valuta di riferimento del Comparto, il giorno di pagamento sarà il Giorno lavorativo successivo.

In alcuni paesi, eventuali imposte e tasse applicate in relazione alla sottoscrizione di Azioni della Società saranno a carico degli investitori.

### **Rimborso di azioni**

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA, i rimborsi devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00. ora del Lussemburgo del Giorno di valutazione applicabile.

Per la Classe D di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA, i rimborsi devono pervenire all'Intermediario nominato entro e non oltre le ore 10:55 ora Italiana del Giorno di valutazione applicabile.

Il pagamento del Prezzo di rimborso deve essere effettuato in fondi disponibili entro il secondo Giorno lavorativo dal Giorno di Calcolo in questione. Nel caso tale secondo Giorno lavorativo non fosse un giorno di apertura banche per la valuta di riferimento del Comparto, il giorno di pagamento sarà il Giorno lavorativo successivo.

In alcuni paesi, eventuali imposte e tasse applicate in relazione al rimborso di Azioni della Società saranno a carico degli investitori.

### **Conversione di azioni**

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV – J. LAMARCK PHARMA, le conversioni devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00. ora del Lussemburgo del Giorno di valutazione applicabile.

Per tutte le Classi di azioni del Comparto SELECTRA INVESTMENTS – J. LAMARCK PHARMA, le conversioni non sono consentite.

### **Quotati su Borsa Italiana S.p.A.**

Azioni di classe D sono quotate sul mercato ETFplus della Borsa Italiana S.p.A. La negoziazione di Azioni sul mercato ETFplus avverrà mediante l'entrata di ordini di mercato da parte di intermediari di mercato. Un Intermediario nominato sostiene l'esecuzione di ordini non completati sul mercato. I contratti andranno conclusi al Valore netto di inventario per l'Azione di Classe D alla data di negoziazione pertinente. La negoziazione di Azioni sul mercato ETFplus possono aver luogo solo nei Giorni lavorativi quando il mercato è aperto, secondo ai regolamenti di mercato della Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni di Classe D supportano le commissioni e spese coinvolte dalla registrazione e dal mantenimento della registrazione presso la Borsa Italiana S. p. A. e commissioni e spese dell'Intermediario nominato.

### **Valore netto di inventario per azione**

Per il Comparto SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK PHARMA, il Valore netto di inventario per azione delle attività della Società è calcolato in un Giorno lavorativo (Giorno di calcolo), datato al Giorno lavorativo precedente (Giorno di valutazione), sulla base dei prezzi di chiusura in tale Giorno di Valutazione.

### **Commissione di performance**

L'attenzione degli Azionisti è richiamata sull'esistenza di Commissioni di Performance su determinate Classi di Azioni, che possono potenzialmente impattare il ritorno sul loro investimento.

Alla fine di ciascun anno, il Gestore avrà diritto a ricevere una Commissione di Performance dal Comparto fino al 10% dell'apprezzamento del NAV per Azionie nel periodo di riferimento, ossia il periodo di dodici mesi fra il primo Giorno lavorativo e l'ultimo Giorno lavorativo di ciascun anno solare (gennaio-dicembre). La frequenza di Cristallizzazione è una volta all'anno per tutte le Azioni. Il Periodo di Riferimento e' uguale alla durata del Comparto.

Il calcolo della Commissione di Performance sarà effettuato con l'High Watermark Method (HWM), metodo finalizzato ad impedire che gli investitori paghino la Commissione di Performance in caso di scarso rendimento e, inoltre, paghino due volta per la stessa performance. L' HWM è l'ultino NAV per Azione al quale la Commissione di Performance è stata pagata. Nel caso in cui nessun Commissione di performance e' stata pagata, l'HWM iniziale sara' uguale al prezzo iniziale di offerta per Azione.

La Commissione di Performance è calcolata sul NAV per Azione dopo la deduzione delle commissioni della Società di Gestione (*management fees*) e tutte le altre spese ma prima della deduzione delle attuali Commissioni di Performance maturate e aggiustate per ciascuna commissione sottoscrizione e rimborso incluse nel NAV per Azione (di seguito, "**NAV Parziale**"). Pertanto, gli Azionisti sono informati che, nel caso di sottoscrizione o rimborso di Azioni senza alcuna variazione del valore del portfolio (tuttavia senza alcun nuovo investimento/rimborso), il calcolo della Commissione di Performance non sarà artificialmente – si faccia cortesemente riferimento agli esempi "Sottoscrizione" e "Rimborso" di seguito.

La performance è calcolato, in ciascun Giorno di valutazione (ossia giornalmente), sulla base del NAV Parziale sul HWM: in caso di performance positiva, verrà effettuato un accantonamento positivo, laddove in caso di performance negativa, verrà effettuato un accantonamento negativo in diminuzione dell'accantonamento positivo.

Se il NAV Parziale nell'ultimo Giorno di valutazione in Dicembre è superiore all'HWM, la Commissione di Performance sarà corrisposta; al contrario, se il NAV Parziale nell'ultimo Giorno di valutazione in Dicembre è inferiore all'HWM, la Commissione di Performance non sarà corrisposta.

Laddove venga effettuato un rimborso ad una data diversa dall'ultimo Giorno di valutazione in Dicembre, nonostante l'accantonamento positivo della Commissione di Performance, il Gestore avrà il diritto di ricevere parte dell'accantonamento riferibile alla data del rimborso.

Esempio sottoscrizione

Data	NAV Parziale	NAV Parziale/Azione	Numero Azioni	Commissione Performance	NAV/Azione
31/12/2017	1,000,000.00	100.00	10,000.00		100.00
31/01/2018	1,100,000.00	110.00	10,000.00	15,000.00	108.50
28/02/2018	2,185,000.00	109.25	20,000.00	15,000.00	108.50

Esempio rimborso

Data	NAV Parziale	NAV Parziale/Azione	Numero Azioni	Performance Fees	Commissione Performance	NAV/Azione
31/12/2018	1,000,000.00	100.00	10,000.00			100.00
31/01/2019	1,100,000.00	110.00	10,000.00	15,000.00		108.50
28/02/2019	550,000.00	110.00	5,000.00	7,500.00	(7,500.00)	108.50

Esempio di pagamento

Date	NAV	HWM	Outstanding shares	Overperformance	Performance Fees	NAV/share
31/12/2021	1,000	1000	100	0	0	10
31/01/2022	950	1000	100	0	0	9.5
28/02/2022	1,100	1000	110	100	10	9.91
31/03/2022	1,500	1,100	130	400	40	11.23

Nell'High-Water Mark Model, la Commissione di performance viene applicata solo sulla base del raggiungimento di un nuovo HWM durante il Periodo di Riferimento. L'HWM e' il NAV per Azione piu' elevato.

Prezzo iniziale: EUR 1,000

Tasso della Commissione di performance: 10%

Quando la sovra-performance e' superiore a zero, la Commissione di performance e' calcolata come segue:

$$\frac{((1)-(2)) \cdot (3)}{(4)}$$

Dove (1) NAV, (2) HWM, (3) Tasso della Commissione di performance, (4) Azioni emesse, (5) Commissione di performance.

Il NAV/Azione e' calcolato come segue:

$$\frac{(1)-(5)}{(4)}$$

## INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

### 1. Rappresentante

Il rappresentante in Svizzera è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo.

### 2. Ufficio di pagamento

L'Ufficio di pagamento in Svizzera è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH-6900 Lugano.

### 3. Luogo di distribuzione dei documenti determinanti

Il prospetto, i fogli informativi di base ovvero le informazioni chiave per l'investitore, lo statuto o il contratto del fondo così come il rapporto annuale e semestrale sono ottenibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.

### 4. Pubblicazioni

Le pubblicazioni concernenti l'investimento collettivo avvengono in Svizzera sulla piattaforma [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Ogni qual volta vengano emesse o riscattate quote, il prezzo di emissione o di riscatto o il net asset value (valore netto d'inventario) insieme con la dicitura "commissioni escluse" devono essere pubblicati [per ognuna delle classi di azioni] sulla piattaforma elettronica [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). I prezzi sono pubblicati giornalmente.

### 5. Pagamento di retrocessioni e ribassi

L'investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i suoi mandatarî non pagano alcuna retrocessione a parti terze in qualità di remunerazione per l'attività di distribuzione di quote in Svizzera.

L'investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i suoi mandatarî non concedono alcuno sconto sulla distribuzione in Svizzera al fine di ridurre le commissioni o i costi che maturano per gli investitori e che sono a carico del fondo.

### 6. Luogo di adempimento e foro

Per le quote di fondi offerte in Svizzera, il luogo di esecuzione è la sede del rappresentante. Il foro competente è la sede legale del rappresentante o la sede legale o il luogo di residenza dell'investitore.